

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Nuove disposizioni in materia di matrimonio putativo. Nuovo testo C. 4662 Kessler e C. 4470 Deiana (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	8
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	24
Misure a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 6006 Buemi (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	8
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	25
Adesione dell'Italia all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-EURASIA. C. 6224 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	9
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	26
Ratifica Accordo Italia-Senegal sugli investimenti. C. 6225 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	9
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	27
Ratifica Convenzione Italia-Ghana su doppie imposizioni ed evasioni fiscali. C. 6226 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	9
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	28
Ratifica Accordo Italia-Nicaragua sugli investimenti. C. 6227 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	9
ALLEGATO 6 (Parere approvato)	29
DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo (Parere alle Commissioni X e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	10
ALLEGATO 7 (Parere approvato)	30
Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente l'OCM del mercato del vino. Emendamenti al testo unificato C. 31 Collavini e C. 2743 Preda (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	10
ALLEGATO 8 (Parere approvato)	31
SEDE LEGISLATIVA:	
Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio di Kindu. C. 5692 Boato (<i>Discussione e conclusione – approvazione</i>)	11
ALLEGATO 9 (Testo approvato in sede referente e adottato come testo base per l'esame in sede legislativa)	32

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa. Atto n. 581 (<i>Esame e rinvio</i>)	11
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2006. Atto n. 580 (<i>Esame e rinvio</i>)	12
Schema di decreto legislativo recante ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria. Atto n. 578 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO 10 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	33
SEDE REFERENTE:	
Decreto-legge 4/2006: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. C. 6259 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
ALLEGATO 11 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 19 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 9.10.

Nuove disposizioni in materia di matrimonio putativo.

Nuovo testo C. 4662 Kessler e C. 4470 Deiana.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame.

Pierantonio ZANETTIN (FI), *presidente e relatore*, illustra i contenuti del nuovo testo della proposta di legge all'esame del Comitato, facendo presente che le disposizioni dalla stessa recate appaiono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale », che la lettera *l)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Ritenuto, infine, che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

Misure a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 6006 Buemi.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame.

Pierantonio ZANETTIN (FI), *presidente e relatore*, illustra i contenuti del nuovo testo della proposta di legge all'esame del Comitato, facendo presente che le disposizioni dalla stessa recate appaiono principalmente riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale e giustizia amministrativa », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l)* della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Fa presente, inoltre, che, essendo gli articoli 6 e 7 volti a novellare il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, assumono, quindi, rilievo anche le materie « diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea » e « immigrazione », anch'esse ricomprese nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* e *b)* della Costituzione.

Ritenuto, infine, che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 2*).

Adesione dell'Italia all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-EURASIA.

C. 6224 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame.

Sesa AMICI (DS-U), *relatore*, illustra i contenuti del disegno di legge all'esame del Comitato, facendo presente che le disposizioni dallo stesso recate appaiono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Ritenuto, infine, che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 3*).

Ratifica Accordo Italia-Senegal sugli investimenti.

C. 6225 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame.

Sesa AMICI (DS-U), *relatore*, illustra i contenuti del disegno di legge di ratifica

all'esame del Comitato, facendo presente che le disposizioni dallo stesso recate appaiono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Ritenuto, infine, che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 4*).

Ratifica Convenzione Italia-Ghana su doppie imposizioni ed evasioni fiscali.

C. 6226 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame.

Sesa AMICI (DS-U), *relatore*, illustra i contenuti del disegno di legge di ratifica all'esame del Comitato, facendo presente che le disposizioni dallo stesso recate appaiono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Ritenuto, infine, che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 5*).

Ratifica Accordo Italia-Nicaragua sugli investimenti.

C. 6227 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame.

Sesa AMICI (DS-U), *relatore*, illustra i contenuti del disegno di legge di ratifica all'esame del Comitato, facendo presente che le disposizioni dallo stesso recate appaiono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Ritenuto, infine, che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 6*).

DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

C. 6258 Governo.

(Parere alle Commissioni X e XII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame.

Pierantonio ZANETTIN (FI), *presidente*, sostituendo il relatore, illustra i contenuti del disegno di legge all'esame del Comitato, facendo presente che le disposizioni dallo stesso recate appaiono principalmente riconducibili alla materia « opere dell'ingegno », che l'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Rileva inoltre che, alla luce della specifica valenza di un efficace sistema di protezione delle invenzioni biotecnologiche nell'ambito dei mercati internazionali, il provvedimento presenta anche profili inerenti la materia della « tutela della concorrenza », anch'essa riservata, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva statale. Fa presente, infine, che il decreto-legge in esame è stato adottato a seguito della sentenza di condanna della Corte di giustizia nei confronti dell'Italia per inadempimento della diret-

tiva comunitaria « biotech », e potrebbe, quindi, altresì rilevare la materia « rapporti dello Stato con l'Unione europea », che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione riserva sempre alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Rilevato conclusivamente che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 7*).

Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente l'OCM del mercato del vino.

Emendamenti al testo unificato C. 31 Collavini e C. 2743 Preda.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

Il Comitato inizia l'esame.

Sesa AMICI (DS-U), *relatore*, illustra gli emendamenti al testo unificato all'esame del Comitato, approvati in linea di principio, dalla XIII Commissione nella seduta del 18 gennaio 2006 e, ritenuto che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 8*).

La seduta termina alle 9.25.

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 19 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michele Saponara.

La seduta comincia alle 14.

Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio di Kindu.

C. 5692 Boato.

(Discussione e conclusione – approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'Assemblea ha deliberato il trasferimento in sede legislativa nella seduta di ieri, 18 gennaio 2006, della proposta di legge in titolo. Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

Giuseppe COSSIGA (FI), *relatore*, si rimette alla relazione svolta in sede referente, ricordano che sul testo in esame si è registrato un consenso unanime da parte dei componenti della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Ricorda che la Commissione nel corso dell'esame in sede referente aveva definito un nuovo testo, risultante dall'approvazione di un emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 2, recante la clausola di copertura finanziaria, sul quale si è espressa favorevolmente la V Commissione bilancio in sede consultiva e propone, pertanto, di adottare come testo base il testo così definito durante l'esame in sede referente.

La Commissione delibera di adottare quale testo base per il seguito dell'esame il testo elaborato ad esito dell'esame in sede referente (*vedi allegato 9*).

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che, non essendo state presentate proposte emendative, la Commissione deve procedere alla votazione degli articoli.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1 e 2.

Marco BOATO (Misto-VU), ringrazia il presidente, i componenti della Commis-

sione e il rappresentante del Governo per aver consentito una rapida approvazione della proposta di legge in esame, auspicando che il Senato possa agire con altrettanta sollecitudine affinché la proposta possa essere approvata definitivamente prima della fine della legislatura.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto finale, indice la votazione nominale sulla proposta di legge, di cui si è testé concluso l'esame.

La Commissione approva, con votazione nominale, il nuovo testo della proposta di legge C. 5692, adottato quale testo base.

La seduta termina alle 14.15

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Gianfranco Conte.

La seduta comincia alle 14.15

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa. Atto n. 581.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul provvedimento in titolo entro il 9 febbraio 2006.

Giuseppe COSSIGA (FI), *relatore*, fa presente che lo schema di regolamento all'esame della Commissione è volto a modificare la disciplina dell'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della difesa, procedendo contestualmente, a norma dell'articolo 10, all'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 241 del 2001, recante l'attuale regolamento dei predetti uffici. In termini generali, rileva come tale iniziativa governativa si è resa necessaria ai fini dell'adeguamento degli uffici di diretta collaborazione conseguente al processo di professionalizzazione delle Forze armate e alla disciplina recante il riordino della dirigenza statale, dettata dalla legge n. 145 del 2002. Si sofferma quindi sull'articolo 2 dello schema in esame, facendo presente che il comma 1 prevede che gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa esercitano, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, competenze di supporto e di raccordo del Ministro, quale organo di direzione e politica, con l'amministrazione, oltre a prestare la loro collaborazione ai fini della definizione degli obiettivi e della elaborazione delle politiche pubbliche. Fa presente inoltre che il comma 2 individua i diversi uffici di diretta collaborazione, mentre il comma 3 conferma le attribuzioni del capo di gabinetto, che ha il compito di collaborare con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e per la cura dei rapporti con le strutture del Ministero. Il comma 4 e il comma 5 del medesimo articolo 2 sono invece volti, rispettivamente, a prevedere la possibilità, per il Ministro di procedere alla nomina di un portavoce, nonché ad individuare i requisiti per la nomina a consigliere giuridico. Tenuto conto che la restante parte dell'articolato non presenta profili di particolare novità rispetto al contenuto normativo dell'abrogando decreto del Presidente della Repubblica n. 241 del 2001, intende infine rappresentare talune perplessità relative alla formulazione dell'articolo 5, concernente i responsabili degli uffici di

diretta collaborazione. Rileva in proposito che ai commi 1, 2 e 3 del predetto articolo, nel menzionare i soggetti che possono essere nominati, rispettivamente, capo di gabinetto, capo dell'ufficio legislativo e capo dell'ufficio per la politica militare, si fa indistinto riferimento agli « ufficiali generali o ammiragli », senza che sia nel contempo specificata l'appartenenza di tali figure alle Forze armate o all'Arma dei Carabinieri. Tale formulazione potrebbe infatti risultare ambigua, proprio in quanto il suo tenore letterale potrebbe condurre ad una sua interpretazione estensiva, nel senso di ritenere attribuibili i richiamati incarichi di diretta collaborazione con il Ministro della difesa anche ad ufficiali non dipendenti da tale dicastero, quali, ad esempio, quelli della Guardia di finanza. Ritiene pertanto opportuno che sia chiarito l'ambito di applicazione di tale disposizione, nel senso di precisare che gli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione possano essere conferiti soltanto agli ufficiali appartenenti alle Forze armate o all'Arma dei Carabinieri e si riserva, quindi, di approfondire la questione anche in sede di predisposizione della proposta di parere.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2006.

Atto n. 580.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI), *relatore*, chiede al presidente di rinviare lo svolgimento della relazione introduttiva ad altra seduta, al fine di poter meglio approfondire alcuni aspetti del provvedimento in esame.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il prescritto parere dovrà essere espresso entro il 30 gennaio 2006 e che la Commissione dovrà, tuttavia, attendere la trasmissione da parte del Governo, del prescritto parere della Conferenza unificata. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria.

Atto n. 578.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 22 dicembre 2005.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con due osservazioni sullo schema in esame (*vedi allegato 10*) e che la II Commissione (Giustizia) ha espresso i propri rilievi.

Giorgio CONTE (AN), *relatore*, illustra la proposta di parere da lui predisposta, facendo presente come, a seguito di un ulteriore approfondimento del provvedimento in esame, ha superato le perplessità espresse in sede di relazione introduttive con riferimento alla disposizione recata dall'articolo 9, comma 5, dello schema di decreto legislativo in esame.

In proposito rileva che la II Commissione Giustizia, nel valutare favorevolmente lo schema di decreto legislativo, ha formulato due rilievi concernenti, rispettivamente, la suddetta disposizione della quale richiede la soppressione, e l'esigenza di garantire una più piena attuazione del principio dello sviluppo della carriera dirigenziale penitenziaria secondo il principio dello scrutinio per merito comparativo, stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge di delega. Quanto al primo rilievo espresso dalla II Commissione, fa presente che l'articolo 9, comma 5, nel disciplinare i posti di funzione e gli incarichi di studio, consulenza e ricerca

conferibili ai funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria, fa salva, all'ultimo periodo, l'applicabilità dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001; l'esplicita affermazione dell'applicabilità delle predette disposizioni è volta a chiarire che agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro della giustizia e ai dipartimenti del Ministero della giustizia possono essere preposti anche i soggetti, non appartenenti ai ruoli della carriera dirigenziale penitenziaria, indicati nel citato articolo 18, vale a dire i magistrati ordinari e amministrativi, professori e ricercatori universitari, gli avvocati dello Stato, gli avvocati e, qualora ricorrano specifiche esigenze di servizio, soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 1993 (ora decreto legislativo n. 165 del 2001) e che agli uffici dirigenziali generali istituiti nell'ambito dei dipartimenti possono essere preposti, oltre ai dirigenti, anche i magistrati ordinari. Secondo quanto affermato dalla II Commissione giustizia il richiamo di tali disposizioni sarebbe incompatibile con il disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge delega, laddove lo stesso prevede che l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria avvenga esclusivamente dal grado iniziale mediante concorso, con esclusione di ogni immissione dall'esterno, in quanto la finalità di quest'ultima norma sarebbe non solo quella di garantire l'alto profilo qualitativo del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, escludendo immissioni dall'esterno di soggetti privi di esperienza specifica del settore, ma anche, conseguentemente, di riservare i posti dirigenziali dell'amministrazione penitenziaria esclusivamente al personale appartenente alla carriera medesima. Non ritiene, tuttavia che tale rilievo sia condivisibile, in quanto la legge di delega si limita ad istituire e disciplinare la carriera dirigenziale penitenziaria, secondo una progressione di qualifiche che comporta il passaggio da una qualifica inferiore ad una superiore ed escludendo espressamente l'inserimento di estranei nelle qua-

lifiche apicali della carriera medesima, e non interviene in alcun modo sul sistema di conferimento degli incarichi del Ministero della giustizia, che riguarda l'organizzazione del Governo e, come tale, è oggetto di regolamentazione da parte dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 300 del 1999, di riforma dell'organizzazione del Governo. Ritiene, pertanto, che il richiamo espresso del citato articolo 18, nel prevedere che i titolari delle funzioni apicali e dirigenziali del Ministero della giustizia e, in particolare, della sede centrale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria possano essere scelti tra i soggetti sopra menzionati, non interferisca con la materia oggetto della legge delega, e non si ponga in contrasto con la previsione, ivi contenuta, di accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria solo per concorso pubblico, dal grado iniziale, senza immissioni dall'esterno, né configuri in alcun modo un eccesso di delega, rappresentando, viceversa, un' opportuna forma di raccordo normativo, essendo finalizzato a chiarire il rapporto tra i due differenti ambiti di disciplina.

Ritene, viceversa, che sia condivisibile il secondo rilievo espresso dalla II Commissione con riferimento agli articoli 3 e 7 dello schema di decreto in esame, apparendo opportuno sul piano applicativo, e maggiormente conforme ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge delega, prevedere una maggiore articolazione interna alla carriera dirigenziale penitenziaria, contemplando nell'ambito della stessa almeno una qualifica intermedia fra quella iniziale e quella apicale, anche al fine di valorizzare ulteriormente la procedura prevista dall'articolo 7, comma 3, di conferimento degli incarichi superiori mediante valutazione comparativa, che potrebbe essere utilizzata proprio per il conferimento della qualifica intermedia,

Rileva, infine l'opportunità di riformulare l'articolo 27 dello schema di decreto legislativo, al fine di fare riferimento al trattamento economico « acquisito » piuttosto che a quello « precedentemente in godimento » in quanto l'attuale formula-

zione appare prestarsi al rischio di una lettura che potrebbe privare i soggetti considerati dal medesimo articolo 27 dei benefici economici che essi hanno già conseguito per effetto degli inquadramenti disposti ai sensi dell'articolo 4.

Roberto ZACCARIA (MARGH-U) intende sottoporre alla valutazione del relatore una questione attinente all'articolo 4 dello schema in esame, che disciplina l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria tramite pubblico concorso. Fa presente, in particolare, che andrebbero in qualche modo tutelate anche le legittime aspettative di coloro che avevano partecipato a procedure concorsuali avviate antecedentemente rispetto alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 2005, n. 154 e che erano giunti alla valutazione finale, i quali rimarrebbero altrimenti esclusi dall'accesso alla nuova carriera dirigenziale.

Sesa AMICI (DS-U), nel dare atto al relatore del lavoro svolto, preannuncia, tuttavia, il proprio voto contrario sulla proposta di parere da lui predisposta, non condividendo le argomentazioni poste a sostegno della disposizione recata dall'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 9. Fa presente, infatti, che il richiamo all'articolo 18 del decreto legislativo n. 300 del 1999, appare del tutto in contrasto con le motivazioni sottese alla istituzione della carriera dirigenziale penitenziaria, che avrebbe dovuto essere finalizzata a garantire, secondo quanto asserito dalla maggioranza nel corso della discussione sulla legge delega, a valorizzare nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria, le esperienze acquisite dai dirigenti. Ricordato, quindi, che il suo gruppo non ha condiviso le scelte adottate in sede di approvazione della legge delega, preannuncia la posizione contraria anche sullo schema di decreto legislativo e sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Marco BOATO (Misto-VU), si associa alle considerazioni svolte dai deputati Zaccaria e Amici e preannuncia voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Giorgio CONTE (AN), *relatore*, si riserva di approfondire la questione rappresentata dal deputato Zaccaria, al fine di verificare l'opportunità di farne oggetto di un'apposta osservazione.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la funzione pubblica Learco Saporito, per l'interno Antonio D'Alì e per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte.

La seduta comincia alle 14.40

Decreto-legge 4/2006: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.

C. 6259 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 17 gennaio 2006.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato 11*).

Comunica che, conformemente alla prassi interpretativa costantemente seguita – sia dalle Commissioni nella fase referente, sia da parte dell'Assemblea, come ribadito da ultimo nella seduta del 27 luglio 2005 – in occasione dell'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge che presentano un carattere particolarmente ampio ed eterogeneo sono da considerare inammissibili per estraneità di materia, ai sensi degli articoli 89, comma 1, e 96-*bis*, comma 7, del regolamento, le

proposte emendative volte ad introdurre disposizioni non strettamente attinenti alla materia oggetto del decreto-legge.

Rileva, quindi, che una percentuale particolarmente elevata delle proposte emendative presentate reca profili problematici rispetto ai suddetti criteri di ammissibilità, avvertendo, in proposito, che i rappresentanti del Governo hanno testé preannunziato l'intenzione di ritirare gli emendamenti o articoli aggiuntivi che potrebbero essere valutati in contrasto con i predetti criteri. Fa quindi presente che gli emendamenti o articoli aggiuntivi che presentano aspetti problematici sotto il profilo dell'estraneità di materia, sebbene con diversi livelli di criticità, sono i seguenti: 1.02 Migliori, che concerne l'orario di apertura per il pubblico delle conservatorie, 3.01 Pasetto, 3.06 Pasetto, 3.07 Duca, 3.08 Duca, concernenti l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di personale da parte dell'ENAC (Ente Nazionale per l'aviazione civile), 3.05 Amici e 3.02 Sgobio, che sono volti a sopprimere una disposizione di interpretazione autentica contenuta nella legge finanziaria del 2006 e concernente il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo tecnico e ausiliario statale (ATA), 3.03 Lavagnini, che è volto a prevedere il divieto di iscrizione ai partiti politici per i militari in servizio, 3.04 Lavagnini), volto a modificare la disciplina vigente per la procedura di adozione del provvedimento di fuori ruolo e di comando per il personale delle Forze armate, 3.09 Governo, volto a sottrarre alla disciplina di diritto privato, al fine di ricomprenderlo nel regime di diritto pubblico, il personale del ruolo dei consiglieri e dei referendari della Presidenza del Consiglio dei ministri e del ruolo speciale del personale dirigenziale della protezione civile, 4.2 Guerzoni, volto ad escludere dal patto di stabilità le spese sostenute dai comuni con più di diecimila abitanti per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili, 5.01 Marras, che è volto ad estendere alcuni benefici previsti per il Corpo forestale ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, 7.1

Stradella, che è volto ad escludere dall'obbligo di assunzione obbligatoria dei disabili i datori di lavoro del settore edile, 8.01 Antonio Leone, che è volto ad estendere ai dirigenti avvocati del Servizio sanitario nazionale alcune disposizioni previste dalle vigenti norme contrattuali per le analoghe professionalità del comparto regioni ed autonomie locali e del comparto enti pubblici non economici, 8.02 Antonio Leone, concernente i requisiti di età richiesti per la nomina a direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, gli identici *9.1 Pittelli e *9.2 Marinello, volti ad estendere le procedure per la mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, previste dagli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, al personale dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), gli emendamenti 9. 3 Di Giandomenico, 15. 01 Nespoli e 15. 08 Leo, in quanto finalizzati a prevedere l'inquadramento nei ruoli dirigenziali di personale che svolge funzioni di dirigente presso gli uffici di diretta collaborazione o è incaricato di funzioni dirigenziali, 10.4 Migliori, volto ad escludere dal blocco delle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 95, della legge finanziaria per il 2005 i segretari comunali e provinciali, 10. 5 Governo, in tema di rappresentatività sindacale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, 10. 6 Governo sulla procedura di designazione dei componenti del comitato direttivo dell'ARAN 10.01 Angelino Alfano, finalizzato a consentire l'accesso ad una specifica procedura concorsuale al personale delle qualifiche ad esaurimento non in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, 11. 1 Angelino Alfano, recante alcune disposizioni in materia di esternalizzazione delle attività delle pubbliche amministrazioni, 11. 01 Cossiga, recante disposizioni per il funzionamento delle province di nuova istituzione, 12. 01 Di Giandomenico, volto ad ampliare le categorie di personale, previste dall'articolo 5 della legge n. 145 del 2002, inquadrabili, previo superamento di concorso riservato, nella seconda fascia

dirigenziale, 12. 02 Governo, recante disposizioni in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni con sede aeroportuale e di attribuzione agli enti locali della facoltà di avvalersi dei contratti di fornitura di personale a tempo determinato per i servizi di polizia municipale e provinciale, 15. 02 Angelino Alfano, volto a prevedere che le procedure di riqualificazione per il passaggio di area dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono equiparate a nuove assunzioni, 15. 03 Di Giandomenico, volto ad istituire un'autonoma area contrattuale per i ricercatori e tecnologi delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, gli emendamenti 15. 04 e 15. 06 Fontana, concernenti la disciplina applicabile agli ordini e ai collegi professionali, 15. 07 Dell'Anna, concernente la prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento, 16. 1 Cossiga, relativo alle Commissioni tributarie regionali, 16. 01 Pittelli, concernente le aree contrattuali per la vicedirigenza, 16. 02 Brusco, recante modifiche alla legge n. 394 del 1991, in materia di procedimento di delimitazione dei parchi nazionali, 16. 03 Marras, relativo alla creazione di un centro studi sull'inquinamento ambientale presso il Dipartimento di scienze zootecniche dell'Università di Sassari, gli emendamenti 16. 04, 16. 06 e 16. 05 Marras, concernenti la regolarizzazione contributiva, 16. 07 Marras, in materia di non assoggettabilità a pedaggio di tratte stradali della regione Sardegna, 16. 08 Brusco, recante modifiche alla disciplina sugli illeciti edilizi, 16. 09 Marras, concernente opere di restauro conservativo del nuraghe di Lugherras, 16. 010 Governo, recante modifiche alla disciplina relativo all'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, 19. 01 Fontana, recante modifiche all'articolo 58 del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, gli emendamenti 20. 1 Marras e 20. 2 Marinello, concernenti l'estensione del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili ad un particolare tipo di combustibile, gli articoli aggiuntivi 20. 01 e 20. 07 Arnoldi e 20. 08 Marras, recanti deroghe al patto di stabilità previsto dall'arti-

colo 1, comma 138, della finanziaria per il 2006, gli articoli aggiuntivi 20. 02 Arnoldi e 20. 09 Scherini, recanti deroghe al regime di limitazione delle spese degli enti pubblici in favore dell'Istituto nazionale della montagna (IMONT), gli identici articoli aggiuntivi *20. 03 Antonio Leone (p. 74), *20. 05 Di Giandomenico e 20. 04 Antonio Leone, recanti interventi finanziari in favore dell'emittenza locale, 20. 06 Ruta, concernente lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici verificatisi nella provincia di Campobasso, 20. 011 Governo, che è volto a prorogare il termine per l'adeguamento degli impianti di incenerimento rifiuti, 20. 010 Governo, recante il finanziamento degli oneri afferenti il contratto di appalto per la realizzazione dell'impianto prototipico nucleare (PEC), 22.9 Antonio Leone, concernente l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni da parte dei componenti delle commissioni tributarie, 30. 01 Campa, volto a prevedere l'inapplicabilità del permesso di costruire per allestimenti mobili di pernottamento, 30.02 Cossiga, concernente il rimborso IVA su contratti di servizio di trasporto pubblico locale, 31.01 Antonio Leone, che reca una norma di interpretazione autentica concernente il regime fiscale delle somme destinate al ripiano delle perdite di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale, 32.01 Pittelli, concernente l'utilizzo delle radiofrequenze con limitata disponibilità di banda, 33.01 Arnoldi, recante norme per il contrasto dell'abusivismo nella professione di mediatore, 33.02 Fratta Pasini, sulla cinta magistrale di Verona, 34.01 Pepe, recante modifiche alla legge n. 740 del 1970, in materia di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena, 34.02 Pepe, recante una novella al regolamento di organizzazione in materia di amministrazione penitenziaria, 34.03 Nespoli, concernente la messa a disposizione di locali e personale in favore dell'associazione nazionale dei difensori civici italiani (ANDCI), 34.04 Nespoli, concernente l'istituzione di un modello unico digitale per la presentazione di istanze in materia edilizia, 34.05, concernente il personale del

consorzio del parco nazionale dello Stelvio, 34. 06 Saia, concernente l'istituenda fondazione Maimonide nell'ambito dell'accordo bilaterale Italia – Israele nel settore sanitario, 34. 07 Costa, relativo alla realizzazione di infrastrutture turistiche del programma Piemonte 2006, 34.08 Saia, recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 358 del 2000 istitutivo dello sportello telematico dell'automobilista, 34.09 Migliori, le retribuzioni di anzianità di pubblici dipendenti, gli identici articoli aggiuntivi *34.010 Migliori e *34.011 Di Giandomenico, recanti modifiche al testo unico sugli enti locali in materia di funzioni catastali, 34.012 Di Giandomenico, concernente la dotazione organica dell'INPDAP, 34.013 Di Giandomenico, concernente il personale dell'Unioncamere, 34.014 Di Giandomenico, volto ad includere le Camere di commercio tra gli enti per i quali non si applicano i limiti di spesa stabiliti dai commi 9, 10 e 11 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006, 34.015 Di Giandomenico, finalizzato ad escludere l'applicabilità all'Unioncamere delle disposizioni limitative della facoltà delle pubbliche amministrazioni di avvalersi di personale a tempo determinato, 34.016 Di Giandomenico, in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, 34.017 Di Giandomenico, volto a includere i revisori contabili tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, 34.018 Di Giandomenico, concernente l'attestazione di infermità comportante incapacità lavorativa, 34.019 Di Giandomenico, in materia di pagamento all'INPS di sanzioni amministrative da parte dei sostituti d'imposta, 34.020 Di Giandomenico, in materia di rappresentanza in giudizio dell'INPS da parte di avvocati professionisti, 34.021 Di Giandomenico in materia di assunzioni da parte dell'INPS, 34.022 Di Giandomenico, di modifica dei requisiti tecnico professionali dei soggetti abilitati alla installazione di impianti negli edifici adibiti ad uso civile, 34.023 Di Giandomenico, in materia di corsi di formazione dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei

lavoratori, 34.024 Di Giandomenico, in quanto volto a modificare una norma di rango regolamentare in materia di sicurezza degli ascensori, 34.025 Di Giandomenico, concernente i requisiti professionali del direttore responsabile delle attività estrattive, 34.026 Di Giandomenico, relativo alla abilitazione all'assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie in materia catastale, 34.027 Di Giandomenico, recante modifiche al regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, 34.028 Antonio Leone, recante modifica al nuovo codice della strada in materia di circolazione di ciclomotori, 34.029 Franz, in materia di deducibilità di contributi obbligatori versati per la corresponsione di assegni vitalizi, 34.030 Dell'Anna, concernente l'iscrizione al ruolo sanitario dei pedagogisti, 34.031 Lazzari, volto a includere gli specialisti in medicina legale tra i soggetti abilitati ad accertare i requisiti fisici e psichici per il rilascio della patente di guida, 34.032 Fallica, sulla trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di rapporti di lavoro con la Regione siciliana, 34. 033 Governo, concernente gli organi di vertice dell'ente CONI e della società Coni servizi s.p.a, 34. 034 Governo, recante finanziamenti per gli interventi connessi al programma « Genova capitale europea della cultura – 2004 », 34. 035 Governo, recante finanziamenti per interventi di promozione industriale a valere sul Fondo aree sottoutilizzate, 34. 036 Governo, concernente la procedura per il rilascio di concessioni demaniali per la realizzazione di porti turistici, 34. 037 Governo, concernente la cessione di crediti Sviluppo Italia s.p.a, 34. 038 Governo, recante disposizioni in materia di autoimprenditorialità, 34.039 Governo, sull'Avvocatura dello Stato. Avverte, inoltre, che sono da considerare inammissibili per estraneità di materia, in quanto volti a introdurre norme di delega, gli articoli aggiuntivi Dis. 1. 01 Cossiga, recante una delega al Governo in materia di enti locali e Dis. 1. 02 Governo, recante una delega al Governo per l'adozione di testi unici delle

disposizioni legislative in materia di protezione civile. Avverte, infine, che, come precedentemente preannunciato, sono stati ritirati i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi del Governo, anche al fine di una loro eventuale ripresentazione nella fase di esame da parte dell'Assemblea: 3.09, 10.5, 10.6, 12.02, 16.010, 20.09, 20.010, 34.033, 34.034, 34.035, 34. 036, 34. 037, 34. 038, 34. 039 e Dis. 1. 02.

Erminia MAZZONI (UDC), *relatore*, chiede una breve sospensione dei lavori, al fine di valutare le proposte emendative presentate, anche alla luce delle considerazioni testè svolte dal presidente.

Donato BRUNO, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.50, riprende alle 15.10.

Daniele FRANZ (AN), con riferimento al suo articolo aggiuntivo 34.029, chiede alla presidenza di rivalutare il giudizio di inammissibilità, facendo presente che la proposta emendativa è volta a porre rimedio ad una situazione di incertezza interpretativa circa la deducibilità dal reddito delle somme versate a titolo di contributo per la corresponsione di assegni vitalizi e che ritiene possa essere oggetto di unanime condivisione da parte di tutte le forze politiche.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente di avere effettuato le valutazioni di inammissibilità degli emendamenti sulla base di una consolidata prassi applicativa, rilevando, tuttavia, come, in taluni casi eccezionali, la presenza di un consenso unanime da parte di tutti i gruppi, ha consentito la revisione di decisione previamente adottate. Invita pertanto il deputato Franz a ritirare il suo articolo aggiuntivo 34.029, al fine di ripresentarlo per la fase di esame in Assemblea, previa verifica della sussistenza di un consenso unanime da parte di tutti i gruppi.

Daniele FRANZ (AN) ritiene di accedere all'invito formulato dal presidente e ritira il suo articolo aggiuntivo 34.029, preannunciando l'intenzione di ripresentarlo in Assemblea, auspicando che lo stesso possa essere sottoscritto dai rappresentanti di tutti i gruppi.

Valter ZANETTA (FI), tenuto conto delle considerazioni svolte, sottoscrive l'articolo aggiuntivo 34.07 Costa, concernente la realizzazione delle opere inserite nel programma regionale delle infrastrutture turistiche sportive - Piemonte 2006, del quale sottolinea l'importanza, e lo ritira, preannunciando l'intenzione di ripresentarlo in Assemblea ed auspicando che anche su tale proposta emendativa possano convergere i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.

Il Sottosegretario, Antonio D'ALÌ, fa presente che l'articolo aggiuntivo Dis. 1.01 Cossiga, dichiarato inammissibile dalla presidenza, appare particolarmente urgente, atteso che la precedente delega per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali al nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione è da pochi giorni scaduta ed è necessario reiterarla.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U), riservandosi di valutare la posizione del suo gruppo sugli articoli aggiuntivi 34.029 Franz e 34.07 Costa, fa presente invece la propria indisponibilità a convenire su un'eventuale proposta di revisione del giudizio di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Dis. 1.01 Cossiga, atteso il divieto di introdurre deleghe al Governo nell'ambito di decreti-legge, previsto dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988.

Donato BRUNO, *presidente*, invita la relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative.

Erminia MAZZONI (UDC), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti o articoli aggiuntivi 1.1 Boato, 1.2

Angelino Alfano, 1.01 Lavagnini, 2.1 Leoni, 3.1 Bressa, 3.2 Giachetti, 3.3 Nespoli; raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.8 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.9 e 3.10 del Governo. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 3.4 Nespoli, 3.6, 3.7 e 3.5 Cento, 4.1 Angelino Alfano, 9.01 Di Giandomenico, 10.1, 10.2 e 10.3 Fontanini, 15.1 Mascia, 15.3 Scherini, 17.1 e 17.2 Raffaldini, 19.1 Boato, gli identici *21.1 Bressa, *21.2 Lupi e *21.4 Di Giandomenico e 21.6 Raffaldini. Invita i presentatori a ritirare gli identici emendamenti *21.5 Di Giandomenico e *21.3 Lupi, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 22.3 e 22.2 Zanettin, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 22.1 Zanettin. Invita invece i presentatori a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario, gli emendamenti 22.4 Zanettin, 22.5, 22.6, 22.8, 22.7 Palma. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 22.3 Palma e invita il presentatore a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario, gli emendamenti 23.1 e 23.2 Collavini. Esprime parere contrario sugli emendamenti 24.1 Rosato, 24.2 Duca, 25.1 Mascia, 25.2 Palma, 30.1 Guido Dussin, 33.1 Fontanini, 34.3 Vigni, 34.1 Leoni, 34.2 Fontanini.

Il Sottosegretario Learco SAPORITO esprime pareri conformi a quelli della relatrice, invitandola, tuttavia, a ritirare il suo emendamento 3.8. In proposito, fa presente che il criterio seguito dal Governo con riferimento alle disposizioni recate all'articolo 3 è stato quello di limitarne l'ambito di applicazione al personale non dirigente di ruolo delle amministrazioni dello Stato. L'emendamento prevede, invece, l'applicabilità di tali disposizioni anche al personale della società Poste italiane e dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato spa, ponendosi in contrasto con la *ratio* ispiratrice dell'articolo 3 e richiedendo, inoltre, un'attenta verifica della copertura finanziaria. Sotto quest'ultimo profilo, talune perplessità potrebbero essere avanzate anche con riferimento 3.10

del Governo, che fa riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni anziché a quelli delle amministrazioni dello Stato. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 3.3 Nespoli, che è finalizzato a ricomprendere tra i soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 3 anche il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo presso gli uffici di diretta collaborazione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.1 Boato e 1.2 Angelino Alfano.

Nitto Francesco PALMA (FI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo 1.01 Lavagnini e lo ritira.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.1 Leoni e 3.1 Bressa.

Erminia MAZZONI (UDC), *relatore*, tenuto conto delle valutazioni espresse dal rappresentate del Governo, ritira il suo emendamento 3.8, invitando pertanto anche il rappresentante del Governo a ritirare gli emendamenti riferiti al medesimo articolo. al fine di un approfondimento complessivo delle questioni relative all'articolo 3, anche con riferimento all'emendamento 3.3 Nespoli, sul quale il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) invita il rappresentante del Governo a chiarire se l'estensione dell'ambito di applicazione dell'articolo 3 cui è finalizzato l'emendamento 3.3 Nespoli sia a volta a ricomprendere anche soggetti che non sono dipendenti pubblici.

Il Sottosegretario Learco SAPORITO, accogliendo l'invito della relatrice, ritira gli emendamenti 3.9 e 3.10 del Governo e fa presente che l'emendamento 3.3 Nespoli riguarda personale dipendente delle pubbliche amministrazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, invita i presentatori di emendamenti sui quali la relatrice o il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario a ritirarli, al fine di consentire una loro rivalutazione complessiva prima dell'esame da parte dell'Assemblea.

Maurizio SAIA (AN), aderendo all'invito formulato dal presidente, ritira gli emendamenti 3.3, 3.4 Nespoli, di cui è cofirmatario

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U), premessa una valutazione fermamente contraria del suo gruppo rispetto al provvedimento all'esame della Commissione, che ha carattere fortemente disomogeneo, connotandosi come tipico intervento di fine legislatura, esprime tuttavia apprezzamento per il fatto l'esame in prima lettura da parte della Camera dei deputati consenta di evitare un ulteriore aggravamento dell'eterogeneità del suo contenuto. Nel preannunciare, quindi, un atteggiamento di netta contrarietà da parte di tutti i gruppi di opposizione sul provvedimento durante la fase di esame in Assemblea, ritiene comunque di accogliere l'invito del presidente e ritira gli emendamenti di cui è firmatario 15.1, 19.1, *21.1, 25.1, nonché gli emendamenti 3.2 Giachetti, 3.6, 3.7 e 3.5 Cento, 24.1 Rosato, previa loro sottoscrizione.

Carlo LEONI (DS-U) si associa alle valutazioni espresse dal deputato Bressa e ritira gli emendamenti a sua firma 34.3, 34.1, nonché gli emendamenti 17.1, 17.2, 21.6 Raffaldini, 24.2 Duca, previa loro sottoscrizione.

Nitto Francesco PALMA (FI), accoglie l'invito al ritiro formulato dal presidente e, pertanto, sottoscrive gli emendamenti 4.1 Angelino Alfano, 15.3 Scherini, *21.2 Lupi, 23.1 e 23.2 Collavini, 25.2 Scherini e li ritira. Ritira altresì il suo emendamento 23.3, mentre chiede che siano esaminati dalla Commissione e posti in votazione gli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Remo DI GIANDOMENICO (UDC) ritira i suoi emendamenti o articoli aggiuntivi 9.01, *21.4

Pietro FONTANINI (LNFP) ritira i suoi emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 33.1, 34.2, nonché l'emendamento 30.1 Guido Dussin, previa sua sottoscrizione.

Giorgio CONTE (AN) sottoscrive gli identici emendamenti *21.5 Di Giandomenico e *21.3 Lupi, facendo presente che gli stessi sono volti a recepire l'osservazione contenuta nel parere espresso, a larga maggioranza, dalla VIII Commissione (Ambiente), che ha sottolineato l'esigenza di modificare l'articolo 21, al fine di escludere che la società Stretto di Messina spa sia autorizzata a svolgere attività imprenditoriale quale impresa di diritto comuni nel territorio italiano, mantenendo, invece, tale possibilità per le attività da svolgere all'estero. Si tratta infatti di evitare che un'alterazione nelle regole della concorrenza in materia di lavori pubblici.

Il Sottosegretario Learco SAPORITO, preso atto dell'orientamento espresso nel richiamato parere, si rimette alle valutazioni della Commissione gli identici emendamenti *21.5 Di Giandomenico e *21.3 Lupi.

Erminia MAZZONI (UDC), *relatore*, si associa alla posizione espressa dal rappresentante del Governo.

Marco BOATO (Misto-VU) invita i presentatori a ritirare gli identici emendamenti *21.5 Di Giandomenico e *21.3 Lupi, al fine di consentire una loro approfondita valutazione prima dell'esame da parte dell'Assemblea.

Giorgio CONTE (AN) insiste per la votazione degli identici emendamenti *21.5 Di Giandomenico e *21.3 Lupi.

Donato BRUNO, *presidente*, attesa la posizione assunta dal deputato Conte, sottolinea l'opportunità che la relatrice e il rappresentante del Governo rappresentino un più chiaro orientamento in materia.

La Commissione approva gli identici emendamenti *21.5 Di Giandomenico e *21.3 Lupi.

Nitto Francesco PALMA (FI), con riferimento all'articolo 22, per quanto riguarda i commi 1 e 2, pur prendendo atto dei pareri favorevoli espressi sull'emendamento 22.1 Zanettin, che recepisce un'indicazione da lui formulata nel corso della discussione di carattere generale, invita la relatrice e il rappresentante del Governo sugli emendamenti 22.3 e 22.4 Zanettin, facendo presente che il primo è finalizzato a rendere coerente il testo in esame con la normativa introdotta dalla legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, che prevede che la valutazione ai fini del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi non sia effettuata solamente dal Consiglio superiore della magistratura, ma anche da apposite commissioni di concorso. Quanto all'emendamento 22.4 Zanettin è invece volto ad apportare una necessaria correzione all'ordinamento giudiziario, prevedendo che le funzioni di sostituto procuratore nazionale antimafia siano equiparate a quelle requirenti di legittimità quale titolo preferenziale a parità di graduatoria ai fini del conferimento dell'incarico incarichi direttivi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 14, della legge di riforma. Per quanto riguarda le disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 22 e i relativi emendamenti, richiama le considerazioni critiche già svolte nella precedente seduta, rilevando come la stessa preveda, limitatamente ai magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura in scadenza nel periodo previsto per l'esercizio delle deleghe di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150, che i medesimi, alla cessazione dell'incarico, possano, in alternativa al loro ricollocamento in ruolo nell'ufficio di provenienza, chiedere di essere ricollocati in altro posto libero per il quale non sia stata avviata la procedura di copertura, senza distinzione di funzioni, ma con esclusione di qualunque incarico direttivo e tenuto conto dell'anzianità di servizio. La formulazione di tale disposizione, come già rilevato, lungi

dal recare mere finalità di natura transitoria in attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della nuova legge sull'ordinamento giudiziario, costituisce, invece, una vera e propria norma di favore per gli attuali componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, atteso che solo ai medesimi verrebbe consentito l'esercizio della predetta opzione per altro posto libero diverso dall'ufficio di provenienza, mentre ai futuri magistrati componenti elettivi del predetto organo continuerebbe ad applicarsi, al momento della cessazione dalla carica, la disciplina vigente, dettata dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, come modificato dall'articolo 13 della legge 28 marzo 2002, n. 44, che prevede il rientro in ruolo, nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. La previsione di una disciplina speciale per gli attuali componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura appare in contrasto con il criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 9, lettera *m*), n. 4) della legge delega sull'ordinamento giudiziario, ai sensi del quale si dispone che « resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori ruolo in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 ». Fa presente, peraltro, che nell'effettuare la scelta del rientro nelle funzioni precedentemente svolte, il Parlamento, in sede di approvazione della legge di riforma, è stato proprio mosso dall'esigenza di rendere il più possibile trasparente il ricollocamento in ruolo dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, atteso che, nella prassi, tali soggetti finivano comunque per ricoprire incarichi di consigliere di Cassazione, sovravanzando di fatto gli altri candidati, o, in alternativa, per occupare taluni posti vacanti in forza del cosiddetto « concorso virtuale ». Ritiene, inoltre, che la previsione di consentire, a domanda, ai componenti elettivi del Consiglio superiore

della magistratura il ricollocamento in altro posto libero per il quale non sia stata avviata la procedura di copertura possa tradursi in un evidente conflitto di interessi, atteso che è lo stesso organo che decide in ordine all'avvio di tali procedure. Esprime altresì forti perplessità in ordine all'esclusione, sempre nell'ipotesi di ricollocamento a domanda, dei soli incarichi direttivi, atteso che non risultano del pari esclusi anche gli incarichi semidirettivi. Richiama inoltre al circolare adottata dal Consiglio superiore della magistratura il 13 luglio 2005, con la quale è stato previsto, tra l'altro, che l'essere stato componente togato del Consiglio stesso costituisce titolo preferenziale per ricoprire incarichi presso la Corte di Cassazione. Conseguentemente, alla luce delle considerazioni testé ribadite, insiste per l'approvazione del suo emendamento 22.6, che riformula, nel senso di sostituire il comma 3 dell'articolo 22 con il seguente: « 3. All'articolo 30, secondo comma, terzo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, le parole « trascorsi due anni » sono sostituite dalle seguenti « trascorsi sei mesi ».

Il Sottosegretario Learco SAPORITO invita il deputato Palma a ritirare l'emendamento 22.6 (*nuova formulazione*), al fine di consentire un suo approfondimento in vista dell'esame da parte dell'Assemblea.

Erminia MAZZONI (UDC) si associa all'invito del rappresentante del Governo, confermando, allo stato, il parere contrario sull'emendamento 22.6 Palma, anche con riferimento alla sua nuova formulazione.

Carlo LEONI (DS-U) dichiara l'astensione del suo gruppo sugli emendamenti riferiti all'articolo 22, ritenendo più opportuna una loro attenta valutazione prima dell'esame da parte dell'Assemblea, ricordando tuttavia la netta contrarietà dei gruppi di opposizione alle linee ispiratrici della riforma dell'ordinamento giudiziario cui ha fatto riferimento il deputato Palma.

Pierantonio ZANETTIN (FI) ritira il suo emendamento 22.2, preso atto del parere favorevole espresso dalla relatrice e dal rappresentante del Governo sul suo emendamento 22.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 22.3, 22.1 e 22.4 Zanettin.

Nitto Francesco PALMA (FI) ritira i suoi emendamenti 22.5, 22.8 e 22.7, raccomandando invece l'approvazione del suo emendamento 22.6 (*nuova formulazione*).

La Commissione approva l'emendamento 22.6 (*nuova formulazione*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il testo, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alla V Commissione (Bilancio), ai fini del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.05 alle 17.15.

ALLEGATO 1

**Nuove disposizioni in materia di matrimonio putativo
(Nuovo testo C. 4662 Kessler e C. 4470 Deiana).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri, esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4662 Kessler, recante « Nuove disposizioni in materia di matrimonio putativo », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,

rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento appaiono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme proces-

suali; ordinamento civile e penale », che la lettera *l)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Misure a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori
(C. 6006 Buemi).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri, esaminato il testo della proposta di legge C. 6006 Buemi, recante « Misure a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori »,

ritenuto che le disposizioni dalla stessa recate appaiono principalmente riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale e giustizia amministrativa », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato altresì che, essendo gli articoli 6 e 7 volti a novellare il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti

la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, assumono, quindi, rilievo anche le materie « diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea » e « immigrazione », anch'esse ricomprese nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) e b) della Costituzione,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Adesione dell'Italia all'Accordo sulla conservazione degli uccelli
acquatici migratori dell'Africa-EURASIA
(C. 6224 Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il disegno di legge C. 6224
Governo, approvato dal Senato, riguar-
dante la « Adesione della Repubblica ita-
liana all'Accordo sulla conservazione degli
uccelli acquatici migratori dell'Africa –
EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a
L'Aja il 15 agosto 1996 »,
rilevato che le disposizioni recate dal
disegno di legge sono riconducibili alla
materia « politica estera e rapporti inter-

nazionali dello Stato », che la lettera *a*) del
secondo comma dell'articolo 117 della Co-
stituzione riserva alla potestà legislativa
esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di
rilievo sugli aspetti di legittimità costitu-
zionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

**Ratifica Accordo Italia-Senegal sugli investimenti
(C. 6225 Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri, esaminato il disegno di legge C. 6225 Governo, approvato dal Senato, riguardante la « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000 », rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla

materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che la lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Ratifica Convenzione Italia-Ghana su doppie imposizioni ed evasioni fiscali (C. 6226 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri, esaminato il disegno di legge C. 6226 Governo, approvato dal Senato, riguardante la « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004 »,

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla

materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che la lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

**Ratifica Accordo Italia-Nicaragua sugli investimenti
(C. 6227 Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri, esaminato il disegno di legge C. 6227 Governo, approvato dal Senato, riguardante la « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Managua il 20 aprile 2004 »,

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla

materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che la lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 7

DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (C. 6258 Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri, esaminato il disegno di legge C. 6258 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 3/2006, riguardante la « Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche »,

rilevato che le disposizioni dallo stesso recate appaiono principalmente riconducibili alla materia « opere dell'ingegno », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

considerato altresì che, alla luce della specifica valenza di un efficace sistema di protezione delle invenzioni biotecnologiche nell'ambito dei mercati internazionali, il provvedimento presenta anche profili inerenti la materia della « tutela della concorrenza », anch'essa riservata, ai sensi

dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva statale,

tenuto conto, inoltre, che il decreto-legge in esame è stato adottato a seguito della sentenza di condanna della Corte di giustizia nei confronti dell'Italia per inadempimento della direttiva comunitaria « biotech », e potrebbe, quindi, altresì rilevare la materia « rapporti dello Stato con l'Unione europea », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione riserva sempre alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 8

Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente l'OCM del mercato del vino (Emendamenti al testo unificato C. 31 Collavini e C. 2743 Preda).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminati gli emendamenti al testo unificato delle proposte di legge C 31 Collavini e C. 2742 Preda, recante « Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente l'OCM del mercato del vino », approvati in linea di principio, dalla XIII Commissione nella seduta del 18 gennaio 2006,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

NULLA OSTA.

ALLEGATO 9

Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio di Kindu (C. 5692 Boato).**TESTO APPROVATO IN SEDE REFERENTE E ADOTTATO COME TESTO BASE PER L'ESAME IN SEDE LEGISLATIVA**

ART. 1.

(Applicazione delle disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari superstiti delle vittime dell'eccidio di Kindu).

1. Le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, si applicano, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, della medesima legge, anche ai familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961.

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 3.570.226 euro per l'anno 2006, in 416.389 euro per l'anno 2007 e in euro 487.870 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'am-

bito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 3.570.226 per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a euro 416.389 per l'anno 2007 e ad euro 487.870 a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO 10

**Schema di decreto legislativo recante ordinamento della carriera
dirigenziale penitenziaria (atto n. 578).**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante « Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria » (atto n. 578), deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 dicembre 2005 ed adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2005, n. 154, recante « Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria »,

visti la deliberazione adottata dalla II Commissione Giustizia in data 17 gennaio 2006 che, nel valutare favorevolmente lo schema di decreto legislativo, ha formulato due rilievi concernenti, rispettivamente, la disposizione recata dall'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 9 dello schema in esame, della quale si richiede la soppressione, e l'esigenza di garantire una più piena attuazione del principio dello sviluppo della carriera dirigenziale penitenziaria secondo il principio dello scrutinio per merito comparativo, stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge di delega,

preso atto, con riferimento al primo rilievo formulato dalla II Commissione, che l'articolo 9, comma 5, nel disciplinare i posti di funzione e gli incarichi di studio, consulenza e ricerca conferibili ai funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria, fa salva, all'ultimo periodo, l'applicabilità dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001,

rilevato che l'esplicita affermazione dell'applicabilità delle predette disposi-

zioni è volta a chiarire che agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro della giustizia e ai dipartimenti del Ministero della giustizia possono essere preposti anche i soggetti, non appartenenti ai ruoli della carriera dirigenziale penitenziaria, indicati nel citato articolo 18, vale a dire i magistrati ordinari e amministrativi, professori e ricercatori universitari, gli avvocati dello Stato, gli avvocati e, qualora ricorrano specifiche esigenze di servizio, soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 1993 (ora decreto legislativo n. 165 del 2001) e che agli uffici dirigenziali generali istituiti nell'ambito dei dipartimenti possono essere preposti, oltre ai dirigenti, anche i magistrati ordinari,

preso atto che, secondo quanto affermato dalla II Commissione giustizia, in sede di espressione dei rilievi di competenza, il richiamo di tali disposizioni sarebbe incompatibile con il disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge delega, laddove lo stesso prevede l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria esclusivamente dal grado iniziale mediante concorso, con esclusione di ogni immissione dall'esterno, la cui finalità sarebbe non solo quella di garantire l'alto profilo qualitativo del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, escludendo immissioni dall'esterno di soggetti privi di esperienza specifica del settore, ma anche, conseguentemente, di riservare i posti dirigenziali dell'amministrazione penitenziaria esclusivamente al personale appartenente alla carriera medesima,

ritenuto che il rilievo espresso dalla II Commissione giustizia non sia condivisibile, in quanto la legge di delega si limita ad istituire e disciplinare la carriera dirigenziale penitenziaria, secondo una progressione di qualifiche che comporta il passaggio da una qualifica inferiore ad una superiore mediante provvedimenti di promozione o avanzamento per gradi, prevedendo un sistema di formazione che si basa essenzialmente sull'esperienza di lavoro, ed escludendo espressamente l'inserimento di estranei nelle qualifiche apicali della carriera medesima, e non interviene in alcun modo sul sistema di conferimento degli incarichi del Ministero della giustizia, che riguarda l'organizzazione del Governo e, come tale, è oggetto di regolamentazione da parte dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 300 del 1999, di riforma dell'organizzazione del Governo,

preso atto, pertanto, che il richiamo espresso del citato articolo 18, nel prevedere che i titolari delle funzioni apicali e dirigenziali del Ministero della giustizia e, in particolare, della sede centrale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria possano essere scelti tra i soggetti sopra menzionati, non interferisce con la materia oggetto della legge delega, e non contrasta, pertanto, con la previsione, ivi contenuta, di accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria solo per concorso pubblico, dal grado iniziale, senza immisioni dall'esterno, né configura in alcun modo un eccesso di delega, e rappresenta, viceversa un'opportuna forma di raccordo normativo, essendo finalizzato a chiarire il rapporto tra i due differenti ambiti di disciplina,

ritenuto, viceversa, condivisibile il secondo rilievo espresso dalla II Commissione Giustizia, con riferimento agli articoli 3 e 7 dello schema di decreto in esame, apparendo opportuno sul piano applicativo, e maggiormente conforme ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge delega prevedere una maggiore articolazione interna alla carriera dirigenziale penitenzia-

ria, contemplando nell'ambito della stessa almeno una qualifica intermedia fra quella iniziale e quella apicale, anche al fine di valorizzare ulteriormente la procedura prevista dall'articolo 7, comma 3, di conferimento degli incarichi superiori mediante valutazione comparativa, in quanto la stessa potrebbe essere utilizzata proprio per il conferimento della qualifica intermedia,

rilevata, inoltre, l'opportunità di riformulare l'articolo 27 dello schema di decreto legislativo, al fine di fare riferimento al trattamento economico «acquisito» piuttosto che a quello «precedentemente in godimento» in quanto l'attuale formulazione appare prestarsi al rischio di una lettura che potrebbe privare i soggetti considerati dal medesimo articolo 27 dei benefici economici che essi hanno già conseguito per effetto degli inquadramenti disposti ai sensi dell'articolo 4,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) sia valutata l'opportunità di prevedere una maggiore articolazione interna alla carriera dirigenziale penitenziaria, contemplando nell'ambito della stessa almeno una qualifica intermedia fra quella iniziale e quella apicale, al fine di meglio valorizzare la procedura prevista dall'articolo 7, comma 3, per la individuazione dei funzionari idonei al conferimento di incarichi superiori mediante valutazione comparativa, in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge n. 154 del 2005, che prevede che l'avanzamento di carriera abbia luogo secondo il principio dello scrutinio per merito comparativo.

b) sia valutata, altresì, l'opportunità di riformulare l'articolo 27 dello schema di decreto legislativo, al fine di fare riferimento al trattamento economico «acquisito» piuttosto che a quello «precedentemente in godimento».

ALLEGATO 11

Decreto-legge 4/2006: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione (C. 6259 Governo).**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

Sopprimerlo.

- 1. 1.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Mascia, Sgobio, Magnolfi, Zaccaria.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di dare attuazione al comma 4, al piano di azione di cui al comma 2, nonché alle leggi di semplificazione adottate ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, gli idonei al concorso pubblico bandito ed espletato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per dirigenti esperti in redazione di testi normativi, ai sensi dell'articolo 39, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono inquadrati nel ruolo del personale dirigenziale delle amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito delle disponibilità delle rispettive dotazioni organiche. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2006 ».

- 1. 2.** Angelino Alfano, Marinello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 14, comma 17, lettera b), della legge 28 novembre 2005, n. 246,

dopo le parole: riparto di giurisdizione, *aggiungere le parole:* e quelle concernenti la difesa nazionale.

- 1. 01.** Lavagnini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Nelle conservatorie l'orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle ore 12.30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese esso è limitato fino alle ore 11.

- 1. 02.** Migliori.

ART. 2.

Sopprimerlo.

- 2. 1.** Leoni, Boato, Bressa, Mascia, Amici, Sgobio, Magnolfi, Zaccaria.

ART. 3.

Sopprimerlo.

- 3. 1.** Bressa, Boato, Leoni, Amici, Mascia, Sgobio, Magnolfi, Zaccaria.

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: amministrazioni dello Stato *con le seguenti:* Amministrazioni Pubbliche.

- 3. 2.** Giachetti.

Al comma 1, dopo le parole: in posizione di comando o fuori ruolo, *aggiungere le seguenti:* anche presso le strutture di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ».

3. 3. Nespoli, Saia.

Al comma 1, dopo le parole: e alle Forze di Polizia, e, *aggiungere le seguenti:* e del personale della società Poste italiane S.p.a. e dell'Istituto Poligrafico e zecca dello Stato S.p.a.

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: amministrazioni di provenienza, *aggiungere le seguenti:* fatte salve le amministrazioni della giustizia amministrativa, contabile e civile.

3. 8. Il relatore.

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: alla data del, *sostituire le parole:* 30 settembre 2005 *con le seguenti:* 31 ottobre 2005.

3. 9. Il Governo.

Al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso.

3. 4. Nespoli, Saia.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione nei confronti del personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo presso strutture aventi carattere non temporaneo, inserito in contingenti previsti da norme di legge o da provvedimenti amministrativi, con contestuale riduzione dei contingenti di appartenenza ed a condizione che il trasferimento nei ruoli della stessa Presidenza non comporti ulteriori oneri a carico del proprio bilancio, fatte

salve le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 3, e 11, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni.

3. 10. Il Governo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Vengono comunque fatte salve le procedure previste dal CCNL 2002/2005 in materia di sviluppi professionali del personale di ruolo.

3. 6. Cento.

Al comma 3, dopo le parole: con precedenza rispetto alle procedure concorsuali *aggiungere:* previste esclusivamente per nuove assunzioni.

3. 7. Cento.

Aggiungere in fine il seguente comma:

5. Il personale appartenente all'ex Poste italiane-Ente Pubblico Economico in comando presso le amministrazioni dello Stato è trasferito in ruolo, anche in soprannumero, previo assenso dell'interessato, nelle amministrazioni in cui presta servizio.

3. 5. Cento.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Personale Ente Nazionale dell'Aviazione Civile).

1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'Ente Nazionale Aviazione Civile alla data del 31 dicembre 2005, è inquadrato nei ruoli dell'ENAC, ivi compreso il personale appartenente all'allora Ente Poste Italiane in posizione di comando lo stesso ENAC.

2. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del precedente comma sono coperti con risorse proprie dell'Ente di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

3. 01. Pasetto, Carbonella, Rosato.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Personale Ente Nazionale Aviazione Civile).

1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo e di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane in servizio presso l'Ente Nazionale Aviazione Civile, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'Ente Nazionale Aviazione Civile alla data del 31 dicembre 2005 e il personale appartenente all'allora Ente Poste Italiane in posizione di comando presso l'ENAC è inquadrato nei ruoli dell'ENAC nel numero massimo di 103 unità.

2. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del precedente comma sono coperti nei limiti di spesa pari a euro 2.200.000 a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 311/04.

3. 06. Pasetto, Rosato, Carbonella, Tuccillo.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Al fine di migliorare l'organizzazione e il funzionamento della Pubblica Amministrazione l'Ente nazionale per l'Aviazione civile è autorizzato ad assumere il personale già in servizio alla data del 31/12/2005 con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, nel numero massimo di 93 unità nonché il personale appartenente all'allora Ente Poste Italiane imposizione di co-

mando presso l'Enac nel numero massimo di 10 unità.

2. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del precedente comma sono coperti nei limiti di spesa pari a euro 2.200.000 a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 11 della L. 311/04.

3. 07. Duca, Meta, Tidei, Raffaldini.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Al fine di migliorare l'organizzazione e il funzionamento della Pubblica Amministrazione l'Ente Nazionale per l'Aviazione civile è autorizzato ad assumere il personale già in servizio alla data del 31/12/2005 con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, nel numero massimo di 93 unità nonché il personale appartenente all'allora Ente Poste Italiane imposizione di comando presso l'Enac nel numero massimo di 10 unità.

2. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del precedente comma, stimati nel limite massimo di euro 2.200.000 annui sono coperti con risorse proprie dell'Ente di cui all'articolo 7 del D.lgs 250/97, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

3. 08. Duca, Meta, Tidei, Raffaldini.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Personale ATA ex dipendente degli enti locali trasferito allo Stato).

1. Il comma 218 dell'articolo 1, della L. 23 Dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

2. Al personale di ruolo di cui al commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 della L. 3 maggio 1999, n. 124, trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) e nei ruoli statali degli insegnanti tecnico pratici, viene riconosciuta al fini giuridici ed economici l'an-

zianità maturata presso l'ente locale di provenienza secondo quanto già disposto dal comma 2, ultimo periodo, della stessa legge.

3. 05. Amici, Sasso, Bolognesi, Grignafini.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

1. Il comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è soppresso.

3. 02. Sgobio.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

All'articolo 6, comma 1, della legge 11 luglio 1978, n. 382, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: I militari in servizio, esclusi quelli di leva non possono iscriversi a partiti politici.

3. 03. Lavagnini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. All'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è aggiunto il seguente comma: 4-bis. La disposizione di cui al comma 14 non si applica al personale delle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri. Il comando e il collocamento fuori ruolo possono essere disposti dal Ministero della difesa, previa valutazione delle proprie esigenze funzionali ed organizzative.

3. 04. Lavagnini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« ART. ...bis (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) – 1. All'articolo 3, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: « il personale volontario di leva » sono aggiunte le seguenti: « nonché del personale del ruolo dei consiglieri e dei referendari della Presidenza del Consiglio dei ministri e del ruolo speciale del personale dirigenziale della Protezione civile ».

2. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, da esercitarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la disciplina delle materie dell'ordinamento del personale dei ruoli della Presidenza di cui agli articoli 9-bis, comma 1, e 9-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali presso la Presidenza, fermo quanto previsto dagli articoli 18, 23 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

3. Il regolamento di cui al comma 2 assume come norme e principi regolatori quelli desumibili dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 e dagli articoli 7, commi da 1 a 5, 19, comma 11, 20, 21, 23 bis, 24, 28, 32, 42, commi 1 e 2, 53, 54, 57 e 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il principio dell'indicazione esplicita delle norme, anche di legge, abrogate. Fino all'entrata in vigore del predetto regolamento nelle materie di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. »

3. 09. Il Governo.

ART. 4.

Al comma 2, capoverso 1-ter, aggiungere infine il seguente periodo: Le spese per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente

utili in servizio presso i Comuni al di sopra di 10.000 abitanti, non rientrano nel Patto di Stabilità.

4. 2. Guerzoni, Leoni, Amici, Magnolfi, Bressa, Sgobio, Boato, Mascia.

Al comma 2, dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:

1-*quater*. Le amministrazioni pubbliche possono attivare contratti di cui al comma 1 a condizione che i relativi oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento delle medesime amministrazioni, ma siano finanziati dall'Unione europea o da apposite convenzioni stipulate con soggetti privati e pubblici.

4. 1. Angelino Alfano, Marinello.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Estensione di taluni benefici previsti per il Corpo Forestale ai Corpi forestali delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano).

1. Al secondo comma dell'articolo 16 della Legge 1 aprile 1981, n. 121, sono aggiunte infine le seguenti parole: « nonché i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ».

2. All'articolo 57, comma 1, lettera « b » del codice di procedura penale, le parole: « e del Corpo Forestale dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « del Corpo Forestale dello Stato e dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ». All'articolo 57, comma 2, lett. « b » dopo « le Guardie Forestali » e altresì aggiunto « dello Stato e gli Agenti dei Corpi Forestali delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano ».

3. A carico dei bilanci regionali, in materia previdenziale si applicano al per-

sonale dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le medesime norme degli appartenenti alle altre forze di polizia di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 e successive modificazioni.

5. 01. Marras.

ART. 7.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore ».

7. 1. Stradella.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

1. Ai dirigenti avvocati del Servizio Sanitario Nazionale si estendono le disposizioni previste dall'articolo 37 del CNL 23 dicembre 1999, valevole per le analoghe professionalità del comparto Regioni autonomie locali, e dell'articolo 6 del CCN integrativo dell'8 gennaio 2003, relativo al personale dell'area professionisti del comparto enti pubblici non economici.

8. 01. Antonio Leone.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

1. Il requisito del limite di età previsto dal comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, si applica anche per la nomina dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3-*bis* del

medesimo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

8. 02. Antonio Leone.

ART. 9.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al personale interessato dai processi di mobilità dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), si applicano le disposizioni degli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non oltre il 31 dicembre 2006, nell'ambito dei posti in dotazione organica disponibili e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

***9. 1.** Pittelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al personale interessato dai processi di mobilità dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), si applicano le disposizioni degli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non oltre il 31 dicembre 2006, nell'ambito dei posti in dotazione organica disponibili e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

***9. 2.** Marinello, Angelino Alfano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il personale di ruolo dell'amministrazione centrale dello Stato in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione, che svolge le funzioni di dirigente di seconda fascia munito di laurea è inserito a domanda, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo dirigenziale dell'Amministrazione presso la quale presta servizio in diretta collaborazione.

9. 3. Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 1-*quater*, sub 2-*bis*, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43, è sostituito dal seguente: Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento *ad personam* nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella, posseduta presso le amministrazioni di provenienza e con inserimento nel ruolo di anzianità dell'amministrazione di nuova destinazione immediatamente dopo il dipendente, appartenente all'identica arca funzionale e posizione economica, iscritto nel ruolo medesimo alla data di adozione del provvedimento di trasferimento stesso.

9. 01. Di Giandomenico.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 1. Fontanini, Dussin.

Sopprimere il comma 1.

10. 2. Fontanini, Dussin.

Sopprimere il comma 2.

10. 3. Fontanini, Dussin.

Al comma 2, dopo il capoverso 2-bis, aggiungere il seguente:

2-*ter*. All'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono soppresse le parole: « anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché ».

10. 4. Migliori.

All'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-*bis*. In tema di rappresentatività della Dirigenza del Servizio Sanitario Na-

zionale, si considerano rappresentative le Associazioni Sindacali che, sino al biennio economico 2004-2005, abbiano partecipato alle trattative e sottoscritto i CCNL intervenuti.

2-ter. In attesa della revisione del sistema della rappresentatività sindacale nella dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, a decorrere dal quadriennio contrattuale 2006-2009, sono ammesse alle trattative presso l'ARAN le Associazioni Sindacali aventi la esclusiva possibilità di rappresentare i dirigenti di struttura, qualificati allo svolgimento di tale specifica funzione, la cui rappresentatività e rapportata al numero dei medesimi dirigenti e non inferiore al 10 per cento. »

10. 5. Il Governo.

All'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 1. All'articolo 46, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Qualora la designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri intervenga nei trenta giorni precedenti la scadenza del Comitato direttivo, la Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città esprime il proprio parere entro venti giorni dal ricevimento della designazione. Trascorso tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri procede alla nomina dei componenti designati ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle designazioni formalizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. 6. Il Governo.

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

ART. 10-bis.

(Modifica all'articolo 5 della legge 15 luglio 2002, n. 145).

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, è aggiunto, infine,

il seguente periodo: « Le amministrazioni possono ammettere alla citata procedura concorsuale coloro che non sono in possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in ragione della particolare professionalità acquisita dai candidati nello svolgimento dell'attività lavorativa.

10. 01. Angelino Alfano, Marinello.

ART. 11.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:

ART. 6-bis.

(Esterneizzazioni e riduzione di personale).

1. La costituzione da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, di nuove strutture, consorzi, associazioni di enti, anche territoriali, ed organizzazioni comunque denominate, alle quali affidare lo svolgimento di attività e servizi precedentemente svolti dalle medesime amministrazioni deve essere effettuata previo trasferimento di risorse finanziarie, umane, e strumentali.

2. Nell'ambito del processo di determinazione delle dotazioni organiche è individuato il personale da trasferire ai sensi del comma 1 o da porre in eccedenza secondo quanto disposto dagli articoli 33, 34 e 34-bis.

3. Alle amministrazioni ed ai soggetti di nuova costituzione di cui al comma 1 non è consentita alcuna assunzione, a qualunque titolo, fino all'avvenuto trasferimento del personale.

11. 1. Angelino Alfano, Marinello.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni per il funzionamento delle province di nuova istituzione).

1. Per le province costituite dal 2005, l'attribuzione dei trasferimenti erariali, a partire dall'anno 2006, viene disposta dal Ministero dell'interno sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 17, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539. Con gli stessi criteri vengono attribuite anche tutte le risorse a qualsiasi titolo assegnate, successivamente all'entrata in vigore dello stesso decreto legge n. 444 del 1995.

2. Prima dell'attribuzione dei nuovi trasferimenti erariali alle province interessate in applicazione del comma 1, si procede, in ogni caso, alla riduzione degli stessi, per effetto dell'applicazione dell'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, da operarsi sulla base dei dati, forniti dalle province interessate al nuovo assetto territoriale, riguardanti il gettito dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico e dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

3. Qualora i trasferimenti erariali spettanti alle Province, come risultanti dal calcolo di cui al comma 2, siano insufficienti ad assorbire in tutto od in parte la riduzione prevista dallo stesso comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 novembre 2003, n. 372.

4. Nel caso in cui la comunicazione da parte delle province dei dati necessari per l'applicazione dei commi 1 e 3, non venga effettuata entro il termine di trenta giorni

anteriore alla scadenza del termine ordinario previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, il Ministero dell'interno ripartisce tra le province interessate i trasferimenti erariali spettanti alla provincia o alle province preesistenti, per il 10 per cento in base al territorio e per il 90 per cento in base alla popolazione calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

11. 01. Cossiga.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 15 luglio 2002 n. 145, dopo le parole: « il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 », aggiungere le seguenti: « ed il personale idoneo dei concorsi per esami e per titoli ed esami a dirigente banditi ai sensi della legge 10 luglio 1984 n. 301, le cui graduatorie siano state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* a decorrere dal 1° gennaio 1995.

12. 01. Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

« **ART. 12-bis.**

(Disposizioni in materia di assunzioni di personale e di contratti di fornitura di personale a tempo determinato).

1. Nell'ambito dell'utilizzo delle economie di spesa accertate ai sensi dell'accordo in Conferenza unificata di cui al comma 98, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate assunzioni di personale, presso comuni con sede aeroportuale, la cui popolazione, calcolata secondo i criteri previsti dall'ar-

articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sia aumentata del 5 per cento nel quinquennio 2000-2005. I criteri e modalità di applicazione del presente comma sono definiti tramite apposito accordo in sede di Conferenza unificata.

2. I contratti di fornitura di personale a tempo determinato con le agenzie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano agli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per la fornitura di personale addetto ai servizi di polizia municipale e provinciale. »

12. 02. Il Governo.

ART. 15.

Sopprimerlo.

15. 01. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Amici, Sgobio, Magnolfi, Zaccaria.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al fine di razionalizzare le disposizioni che disciplinano l'accesso alla dirigenza ed il conferimento degli incarichi dirigenziali, all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: « Gli incarichi di cui ai comma da 1 a 5 » sono aggiunte le seguenti: « nonché di cui al comma 10 ».

15. 3. Scherini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Il personale con incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio da almeno due anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato anche in soprannumero, a

seconda del tipo di incarico conferito, nel ruolo dirigenziale corrispondente all'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il personale di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, che, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri eserciti funzioni di responsabilità nelle posizioni apicali o svolga funzioni di responsabile di una delle segreterie operanti nell'ambito dei medesimi uffici à inquadrato nei ruoli della seconda fascia dirigenziale dell'amministrazione dove ricopre il relativo incarico.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzazione di quota parte del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ».

15. 01. Nespoli, Saia.

ART. 25.

Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 4 è inserito il seguente:

ART. 25-bis.

(incarichi dirigenziali).

1. I dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, incaricati di funzioni dirigenziali con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19, commi 5, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano già svolto dette funzioni per almeno due anni in maniera continuativa, vengono inquadrati con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze di posti nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione dello Stato corrispondente all'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

15. 08. Leo.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto il seguente:

ART. 35-bis.

(Procedure di riqualificazione).

1. Le procedure di riqualificazione per il passaggio di area, dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come definite dalla contrattazione collettiva, sono da considerarsi quali nuove assunzioni. Pertanto, le medesime sono assoggettate alle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto citato e dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni.

15. 02. Angelino Alfano, Marinello.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. All'articolo comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunta, con effetto a partire dal quadriennio contrattuale 2006-2009, il seguente periodo: « In conformità a quanto raccomandato dalla Carta europea dei ricercatori in materia di riconoscimento della professionalità dei ricercatori europei, i ricercatori e tecnologi delle Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione, ivi compresi quelli dell'ENEA e dell'ASL, costituiscono unitariamente, relativamente al comparto delle medesime Istituzioni ed Enti, un'apposita autonoma area contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal comma dell'articolo 15 e senza oneri di spesa a carico delle amministrazioni interessate aggiuntivi ri-

spetto a quelli determinati dalla contrattazione ».

15. 03. Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente articolo:

ART. 15-bis.

1. Agli Ordini e Collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali non si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259 e successive modificazioni, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni.

15. 04. Fontana.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente articolo:

ART. 15-bis.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 57, 58, 59, 61 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano agli Ordini e Collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali.

15. 06. Fontana.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Prevenzioni delle frodi sulle carte di pagamento e sugli strumenti deputati all'erogazione del credito al consumo).

1. Al fine di rafforzare la tutela nei confronti dei cittadini che mobilitano i propri risparmi mediante strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e tenuto conto della necessità di dare immediata e piena attuazione al sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento e sul credito al consumo, di cui alla legge n. 166 del 17 agosto 2005, l'Uf-

ficio centrale antifrodo dei mezzi di pagamento strutturato come Ufficio di livello dirigenziale generale nell'ambito del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è assegnato all'agancio centrale antifrodo dei mezzi di pagamento.

3. Per il personale assegnato ai sensi del comma 2 sono organizzati corsi di formazione, nell'ambito dell'ordinaria, programmazione dai percorsi formativi, secondo le modalità stabilito con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15. 07. Dell'Anna.

ART. 16.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le funzioni di referente presso le sezioni distaccate delle Commissioni tributarie regionali di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono svolte da impiegati inquadrati in posizione non inferiore all'area B – posizione economica B3 ».

16. 1. Cossiga.

Dopo l'articolo 16 aggiungere:

ART. 16-bis.

1. Al fine di consentire la corretta attuazione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. I vicedirigenti di cui all'articolo 17-bis costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a ciascuna area contrattuale; in attesa che l'ARAN indivi-

dui le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, ed in deroga allo stesso articolo, alla contrattazione collettiva sono ammesse le confederazioni sindacali alle quali, in almeno 2 aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 1 ».

16. 01. Pittelli.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Modica alle norme sulle aree naturali protette).

1. All'articolo 34, comma 3 sostituire la parola: « sentiti » con le parole: « in accordo con ».

16. 02. Brusco.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

1. Sono assegnati al Dipartimento di scienze zootecniche dell'Università degli studi di Sassari 1.500.000 euro per la creazione di un Centro studi sull'inquinamento ambientale derivante da attività zootecniche.

2. All'onere previsto dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'UPB « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica.

16. 03. Marras.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura).

1. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni e i rispettivi concedenti, nonché gli imprenditori agricoli a titolo principale possono definire in via automatica la loro posizione debitoria, relativamente all'omesso versamento di contributi e di premi previdenziali ed assistenziali maturati fino al 31 dicembre 2004. La definizione si perfeziona attraverso il versamento, entro il 30 settembre 2006, dell'ammontare dovuto a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e di interessi, diminuito al 30 per cento.

2. La riscossione dei crediti di cui al comma 1 è sospesa nei confronti delle aziende che si avvalgono della regolarizzazione contributiva di cui al comma 1. La regolarizzazione si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati parzialmente o tardivamente, relativi a periodi scaduti alla data del 31 dicembre 2004. La disposizione si applica anche alle partite debitorie cedute dagli Enti previdenziali ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402. A tal fine, a garanzia delle operazioni di cessione dei crediti contributivi e di cartolarizzazione di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 13, viene istituito un fondo di garanzia presso il Ministero dell'economia dei titoli emessi e dei prestiti contratti dalla società cessionaria al fine di finanziare le operazioni di acquisto dei predetti crediti contributivi. Tale fondo di garanzia, cui è attribuita una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, verrà alimentato fino a concorrenza del 80 per cento dell'importo complessivo dei crediti contributivi ceduti mediante i

proventi derivanti dalla sanatoria previdenziale. Una quota non inferiore ai 213 della consistenza del fondo viene riservata alle finalità di fornire idonee garanzie circa la circolazione e l'integrale rimborso dei titoli emessi in seguito alle operazioni di cartolarizzazione.

3. Il perfezionamento della definizione automatica comporta l'estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, nonché a sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

4. All'onere previsto dal comma 2 si provvede mediante incremento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tale da assicurare un maggiore gettito annuo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

16. 04. Marras, Carlucci.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Regolarizzazione contributiva).

1. I datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione o le posizioni, possono versare entro il 30 aprile 2006 quanto dovuto in relazione a periodi precedenti la anzidetta denuncia, senza alcuna maggiorazione per interessi civili ed oneri accessori.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati parzialmente o tardivamente, relativi a periodi scaduti alla data del 31 agosto 2005. La disposi-

zione che precede si applica anche alle partite debitorie cedute dagli Enti previdenziali ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine, a garanzia delle operazioni di cessione dei crediti contributivi e di cartolarizzazione di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 13, viene istituito un fondo di garanzia presso il Ministero dell'Economia dei titoli emessi e dei prestiti contratti dalla società cessionaria al fine di finanziare le operazioni di acquisto dei predetti crediti contributivi. Tale fondo di garanzia verrà alimentato fino a concorrenza del 80 per cento dell'importo complessivo dei crediti contributivi ceduti mediante i proventi derivanti dalla sanatoria previdenziale. Una quota non inferiore ai 2/3 della consistenza del fondo viene riservata alle finalità di fornire idonee garanzie circa la circolazione e l'integrale rimborso dei titoli emessi in seguito alle operazioni di cartolarizzazione.

3. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 marzo 2006, e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 30 settembre 2006. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'3 per cento annuo per il periodo di differimento.

4. La regolarizzazione concerne anche i rapporti di lavoro già cessati, nonché le controversie giudiziarie aventi per oggetto, anche parziale, l'omesso o ridotto versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la mancata denuncia ed il mancato versamento dei contributi o dei premi medesimi. Preclude altresì, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati ogni accertamento contributivo in relazione alle posizioni denunciate o regola-

rizzate. I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli effetti del comma 1 e alle scadenze previste dai commi 1 e 3.

5. L'omesso o ritardato versamento totale o parziale delle somme da corrispondere alle scadenze di cui ai commi 1 e 3 e, nei casi di pagamento rateale, nel periodo entro il quale si effettua la rateizzazione, comporta la decadenza del beneficio della regolarizzazione agevolata.

4. All'onere previsto dal comma 2 si provvede mediante incremento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tale da assicurare un maggiore gettito annuo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

16. 06. Marras, Carlucci.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura).

1. Le disposizioni di cui ai commi 21-24 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di regolarizzazione contributiva delle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, sono estese alla generalità dei datori di lavoro agricolo, ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni e ai rispettivi concedenti, nonché gli imprenditori agricoli. Si applicano le disposizioni attuative emanate dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS).

2. All'onere previsto dal comma 1 si provvede mediante incremento dell'ali-

quota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tale da assicurare un maggiore gettito annuo pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

16. 05. Marras, Carlucci.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Assoggettabilità a pedaggio di tratte stradali).

1. Le disposizioni in materia di assoggettabilità a pedaggio di tratte stradali ed autostradali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, non si applicano alla regione Sardegna ».

16. 07. Marras.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Definizione degli illeciti in materia edilizia).

1. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 25, le parole: «1° marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2003 »;

b) al comma 32, le parole: « tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 28 febbraio 2006 »;

c) al comma 37 le parole: «31 ottobre 2005 » sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2006 ».

16. 08. Brusco.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

1. Per la realizzazione di opere di restauro conservativo del nuraghe di Lugherras, presso il comune di Paulilatino (OR) sono stanziati 500.000 per l'anno 2006.

2. All'onere previsto dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'UPB « Fondo speciale » di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

16. 09. Marras.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

ART. 16-bis.

(Disposizioni urgenti relative all'Alto Commissario, istituito con l'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).

1. All'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito con l'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, spetta il compito di assicurare il monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale e di proprietà intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli,

nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.

2. Per il pieno svolgimento delle attribuzioni in materia di lotta alla contraffazione, l'Alto Commissario, istituito con l'articolo 1-*quater* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si avvale di un Comitato tecnico composto da non più di dieci unità scelte tra i magistrati amministrativi, contabili e ordinari, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari e gli avvocati del libero foro nonché tra esperti di particolare e comprovata qualificazione in materia, ivi compresi quelli di cui alla legge 24 aprile 1980 n. 146 e successive modificazioni. Le eventuali spese sono poste a carico dell'Alto Commissario.

3. È altresì assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario un contingente di 15 unità di personale, di cui 2 con qualifica non inferiore a dirigente. Il personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è collocato obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.

4. Con propri atti regolamentari interni l'Alto Commissario disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'attività dell'Ufficio di cui al comma 3.

5. L'Alto Commissario, per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, si avvale, secondo le procedure di cui all'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78, di un nucleo speciale composto dai rappresentanti delle Forze di polizia nonché dell'Agenzia delle Dogane.

6. I Vice Alto Commissari sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dai rispettivi organi di autogoverno anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti.

7. All'articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dopo le parole «è autorizzata la spesa di 1 milione di

euro» sostituire le parole «per l'anno 2006» con le parole «dall'anno 2006».

8. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800.000 euro per l'anno 2006 e 1.800.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al «Fondo per interventi strutturali di politica economica» istituito ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. A decorrere dall'anno 2009, la spesa viene determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

16. 010. Il Governo.

ART. 17.

Sopprimere il comma 1.

17. 1. Raffaldini, Albonetti, Duca, Mazzarello.

Sopprimere il comma 2.

17. 2. Raffaldini, Albonetti, Duca, Mazzarello.

ART. 19.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: con contratto a tempo determinato aggiungere le seguenti: secondo le procedure concorsuali di cui all'articolo 4 della presente legge.

19. 1. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Mascia, Sgobio, Magnolfi, Zaccaria.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

1. L'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 si

applica anche in deroga alle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 196.

19. 01. Fontana.

ART. 20.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine del raggiungimento della quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, recepita con decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è ammesso a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili il combustibile di cui all'articolo 3 comma 2, lettera *d*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002.

20. 1. Marras.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. In attuazione alla lettera *l*), del comma 3, articolo 1, legge 23 agosto 2004, n. 239, il regime agevolato previsto dalla delibera del Comitato interministeriale prezzi del 12 aprile 1992, è esteso, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, anche alle miscele acqua-carbone definite *coal water fuels* di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002.

20. 2. Marinello, Angelino Alfano.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Deroga al patto di stabilità di cui alla legge ln. 266 del 2005).

1. Al comma 138 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le

parole: « comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti » aggiungere le seguenti: « con esclusione dei comuni situati in territori extradoganali nelle zone di confine ».

20. 01. Arnoldi.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Deroga al patto di stabilità di cui alla legge n. 266 del 2005).

1. Al comma 138 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: « comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti » aggiungere le seguenti: « con esclusione del comune di Livigno situato in territorio extradoganale ».

20. 07. Arnoldi.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Esclusione di enti dal Patto di stabilità).

1. Dopo il comma 138 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, aggiungere il seguente:

138-bis. Gli enti che durante il 2005, o il 2006, o negli anni successivi, hanno modificato o modificheranno in aumento i confini in misura tale che la somma delle percentuali di aumento del territorio e della popolazione insediata non sia inferiore al 15 per cento, sono soggetti al Patto di stabilità dell'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo con i nuovi territori »

20. 08. Marras.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Deroga al regime di limitazione dell'incremento delle spese degli enti pubblici).

1. L'Istituto Nazionale della Montagna (IMONT) è autorizzato a incrementare le proprie spese per il biennio 2006-2007 in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 57 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al suddetto onere l'IMONT fa fronte con risorse finanziarie a carico del proprio bilancio, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ».

20. 02. Arnoldi, Quartiani, Zanetta, Maras, Osvaldo Napoli, Scherini.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 20-bis.

L'Istituto nazionale per la montagna (IMONT) costituito ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 ottobre 2001, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 284, è autorizzato, nel limite di 5 milioni di euro, ad incrementare le proprie spese per l'anno 2006 in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 57, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte mediante una riduzione pari a 5 milioni di euro dell'importo complessivo previsto al comma 33 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

20. 09. Scherini.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Interventi a favore dell'emittenza locale).

1. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 2

dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266, è incrementato di 40 milioni di euro limitatamente al 2006, di 80 milioni di euro limitatamente al 2007 e di 120 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2008.

2. All'onere previsto dal comma 1 si provvede mediante incremento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tale da assicurare un maggiore gettito annuo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2006, 80 milioni di euro per l'anno 2007 e 120 milioni di euro a decorrere dal 2008.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

* **20. 03.** Antonio Leone.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Interventi a favore dell'emittenza locale).

1. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 2 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266, è incrementato di 40 milioni di euro limitatamente al 2006, di 80 milioni di euro limitatamente al 2007 e di 120 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2008.

2. All'onere previsto dal comma 1 si provvede mediante incremento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tale da assicurare un maggiore gettito annuo pari a

40 milioni di euro per l'anno 2006, 80 milioni di euro per l'anno 2007 e 120 milioni di euro a decorrere dal 2008.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

* **20. 05.** Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Interventi a favore dell'emittenza locale).

1. Al comma 1 dell'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « per il 2001 » sono inserite le seguenti «, di 5 milioni di euro per il 2006 e di 2 milioni di euro per il 2007 ». Le somme sono erogate per il 2006 e 2007 ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 21 maggio 2002, n. 147 le del decreto del Direttore generale per il cinema dell'8 aprile 2004 e comunque entro il 30 giugno di ciascun anno dal Ministero per i beni culturali.

2. All'onere previsto dal comma 1 si provvede mediante incremento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tale da assicurare un maggiore gettito annuo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2006, e 2 milioni di euro per l'anno 2007.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

* **20. 04.** Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. Al fine di dare attuazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2005 che proroga lo stato

di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso, i termini previsti rispettivamente dall'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2003, n. 3279 e dall'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2003, n. 3300, sono prorogate fino al 31 dicembre 2006.

20. 06. Ruta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) All'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Per gli impianti la cui funzione principale consiste nella produzione di energia elettrica e che utilizzano come combustibile accessorio prodotti trasformati di categoria 1, 2 e 3 ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 di cui al Regolamento n. 1774/2002, il termine di cui al comma 1 è fissato al 28 dicembre 2007.

20. 09. Il Governo.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Finanziamento oneri contratto PEC).

1. Per gli oneri afferenti al contratto di appalto per la realizzazione dell'impianto prototipico nucleare denominato PEC per le prove su elementi di combustibile è autorizzato un contributo quindicennale a favore dell'ENEA di 33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2008 del fondo speciale di conto capitale per il triennio 2006-2008, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze.

20. 010. Il Governo.

ART. 21.

Sopprimerlo.

* **21. 1.** Bressa, Boato, Leoni, Amici, Mascia, Sgobio, Magnolfi, Zaccaria.

Sopprimerlo.

* **21. 2.** Lupi.

Sopprimerlo.

***21. 4.** Di Giandomenico.

Sopprimere il comma 1.

21. 6. Raffaldini, Tidei, Mazzarello, Albonetti, Vigni.

Al comma 1, sopprimere le parole: , in Italia e.

***21. 5.** Di Giandomenico.

Al comma 1, sopprimere le parole: , in Italia e...

***21. 3.** Lupi.

ART. 22.

Al comma 1, dopo le parole: 25 luglio 2005, n. 150, aggiungere le seguenti: le commissioni di concorso e.

22. 3. Zanettin.

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: per almeno due anni con le seguenti: per almeno quattro anni.

22. 2. Zanettin.

Ai commi 1 e 2, sopprimere le parole: per almeno due anni.

22. 1. Zanettin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le funzioni di sostituto procuratore nazionale antimafia sono equiparate alle funzioni requirenti di legittimità quale titolo preferenziale a parità di graduatoria per il conferimento degli incarichi direttivi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), n. 14 della legge 25 luglio 2005 n. 150.

22. 4. Zanettin.

Sopprimere il comma 3.

22. 5. Palma.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I magistrati componenti elettivi del Consiglio Superiore della Magistratura alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo nell'ufficio di provenienza e sono legittimati a presentare domanda di trasferimento o per il conferimento di funzioni di legittimità o direttive o semidirettive per i posti resisi vacanti solo dopo la cessazione dell'incarico.

22. 6. Palma.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 30, secondo comma, terzo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, le parole: « trascorsi due anni » sono sostituite dalle seguenti: « trascorsi sei mesi ».

22. 6. (Nuova formulazione) Il Governo.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: senza distinzione di funzioni con le seguenti: nelle stesse funzioni originariamente ricoperte e aggiungere dopo le parole: incarico direttivo le seguenti: e semi-direttivo.

22. 8. Palma.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: con esclusione di qualunque incarico direttivo, aggiungere le seguenti: e semidirettivo.

22. 7. Palma.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 45, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 5. Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. ».

22. 9. Antonio Leone.

ART. 23.

Al comma 1 sono soppresse le parole: , di cui almeno dieci nelle qualifiche dirigenziali.

23. 3. Palma.

Al comma 2, capoverso aggiungere i seguenti periodi: Il coadiutore, se nominato tra i notai in esercizio, fa uso del proprio tabellone e della propria firma elettronica in tutti i casi il cui utilizzo sia previsto dalla legge, con l'indicazione con opera quale coadiutore con l'indicazione del notaio coadiuvato e del provvedimento di nomina. Negli altri casi gli viene coniato apposito tabellone e gli viene rilasciata nelle forme normativamente previste apposita firma elettronica.

23. 1. Collavini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Il quarto comma dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

« 4. Volendo assentarsi per un tempo maggiore deve ottenere il permesso dal Presidente del Consiglio Notarile ovvero del Consiglio qualora il richiedente rivesta la qualifica di Presidente del Consiglio.

23. 2. Collavini.

ART. 24.

Sopprimerlo.

24. 1. Rosato, Carbonella, Tuccillo.

Sopprimere il comma 1.

24. 2. Duca, Mazzarello, Albonetti, Raffaldini, Tidei, De Luca.

ART. 25.

Sopprimerlo.

25. 1. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Amici, Sgobio, Magnolfi, Zaccaria.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al fine di razionalizzare le disposizioni che disciplinano l'accesso alla dirigenza ed il conferimento degli incarichi dirigenziali, all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni primo periodo dopo le parole: « o se in possesso del diploma di specializzazione » le parole: « conseguito presso le scuole di specializzazione individuate » sono sostituite dalle seguenti: « o del dottorato di ricerca, conseguiti in materie attinenti a quelle oggetto di concorso e individuati ».

25. 2. Scherini.

ART. 30.

Sopprimerlo.

30. 1. Dussin.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

1. L'articolo 3, comma e) punto 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 è sostituito dal seguente: non sono soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, gli allestimenti mobili di pernottamento quali roulotte o caravan, case mobili o maxicaravan. A tal fine i predetti allestimenti: a) conservano i meccanismi di rotazione In funzione; b) non possiedono alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche sono rimovibili in ogni momento. Non è, inoltre, soggetta a permesso di costruire né a denuncia di inizio attività l'installazione dei pre-ingresso inteso come struttura coperta chiusa realizzata in materiali rigidi, comunque smontabili e trasportabili, da accostare agli allestimenti mobili di pernottamento, con funzioni di protezione e soggiorno diurno delle persone.

30. 01. Campa.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Rimborso IVA sui contratti di servizio di trasporto pubblico locale stipulati da consorzi di enti locali).

1. All'articolo 9 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

4-bis. Nel caso in cui i contratti di servizio , di cui al comma precedente,

vengono stipulati da Consorzi costituiti da Regioni e da Enti locali, i maggiori oneri derivanti dal pagamento dell'IVA sono rimborsati ai Consorzi stessi.

A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 vengono apportate le opportune modifiche alla procedura e modalità di attuazione stabilite ai sensi del comma 4 del presente articolo.

30. 02. Cossiga.

ART. 31.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. Il disposto dell'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, si interpreta nel senso che tutte le somme ivi indicate sono ad ogni effetto escluse dalla formazione del reddito del soggetto che le percepisce. Conseguentemente, non si applicano relativamente a tali somme le disposizioni limitative contenute negli articoli 63, 75, commi 5 e 5-bis e 102, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella formulazione vigente prima della riforma disposta dal legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, nonché nei corrispondenti articoli 84, comma 1 secondo periodo, 96 e 109, commi 5 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 nella formulazione successiva alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

31. 01. Antonio Leone

ART. 32.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

1. Al fine di garantire l'interesse pubblico ad un utilizzo effettivo, ed efficiente delle radiofrequenze con limitata disponibilità di banda e di provvedere alla relativa assegnazione in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, il Ministero delle Comunicazioni di concerto con il Ministero dell'Economia, su atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri, determinano la retrocessione alla disponibilità dello Stato delle frequenze assegnate alla società Ipse 2000 spa con la Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 1/01/CONS del 10 gennaio 2001.

2. Il decreto del Ministero delle Comunicazioni di concerto con il Ministero dell'Economia prevede che gli oneri o contributi già effettivamente versati da Ipse 2000 spa restino acquisiti al bilancio dello Stato e dispone, all'atto della retrocessione delle frequenze radioelettriche, la liberazione di Ipse 2000 spa stessa da ulteriori oneri, ivi incluso il versamento della differenza tra quanto già effettivamente versato e quanto previsto come complessivamente dovuto all'atto di assegnazione delle frequenze stesse.

32. 01. Pittelli.

Al comma 1, sostituire le parole: pari a 10 milioni di euro, con le seguenti: pari a 5 milioni di euro.

33. 1. Fontanini, Dussin.

ART. 33.

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

(Contrasto dell'abusivismo nella professione di mediatore).

1. Al fine di contrastare l'abusivismo nell'attività di mediatore di cui alla legge

3 febbraio 1989, n. 39, all'articolo 8 della legge medesima sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sostituire le parole: « una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni » con le parole: « una somma compresa tra Euro 7.500,00 ed Euro 15.000.00; b) al comma 2 sostituire le parole: « coloro che siano incorsi per tre volte » con le parole: « coloro che siano incorsi per una volta ».

33. 01. Arnoldi, Marras, Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

(Cinta magistrale di Verona).

All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. L'Agenzia del demanio è autorizzata a concedere in uso gratuito al Comune di Verona, per una durata massima di 99 anni e previa richiesta del predetto ente, la Cinta Magistrale, ai fini del recupero, della conservazione, della manutenzione e della valorizzazione. La concessione fissa le modalità e le condizioni d'uso del bene. Gli immobili concessi in uso ritornano alla disponibilità dell'Agenzia nel caso di uso difforme accertato dalla Soprintendenza competente.

33. 02. Fratta Pasini.

ART. 34.

Sopprimerlo.

34. 3. Vigni, Piglionica, Mariani, Leoni, Amici,

Sopprimere il comma 2.

34. 1. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Mascia, Sgobio, Magnolfi, Zaccaria.

Al comma 3, sono sopresse le seguenti parole: ivi compresi quelli cartografici.

34. 2. Fontanini, Dussin.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

1. Alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 10, comma 3 la parola: « dieci » è sostituita dalla parola: « venticinque ».

b) All'articolo 16, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente comma: 4. Ha diritto alla tutela legale da parte del « Ministero della giustizia ».

c) All'articolo 18, comma 1, dopo la parola: « giorni » si aggiunge la parola: « non ».

d) All'articolo 18, comma 2 il numero « 2 » è sostituito dal numero « 6 ».

e) All'articolo 36, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente comma: 2. A domanda, il medico incaricato può rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età. Sulla domanda decide il Ministero della Giustizia dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

34. 01. Mario Pepe, Bondi.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

All'articolo 17, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, dopo la parola: « chirurgici »

si aggiunge « L'Amministrazione Penitenziaria può individuare tra i Centri Clinici tre strutture di livello ospedaliero ».

34. 02. Mario Pepe, Bondi.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 271, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono estese anche all'A.N.D.C.I (Associazione Nazionale Difensori Civici Italiani).

34. 03. Nespoli, Saia.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

Per attuare la semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro otto mese dalla data di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia, da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività domande per il rilascio di permessi di costruzione e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione, da redigere in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che perverranno all'Agenzia del territorio ai fini delle attività di censimento catastale. In via transitoria invia ai comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a data dal 1° gennaio 2006 ed i comuni verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle infor-

mazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso. Eventuali incoerenze, riscontrate dai comuni, sono segnalate all'Agenzia del territorio che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del direttore dell'Agenzia sentita la Conferenza Stato-città ed anomalie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolamentate le procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del territorio nonché le relative modalità di interscambio.

2. Al fine della razionalizzazione dei procedimenti di presentazione della domanda di nuova costruzione o di mutazione nello stato dei beni:

a) al primo comma dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le parole: « 31 gennaio dell'anno successivo a quello » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni dal momento ».

b) le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento di in cui esse si sono verificate.

34. 04. Nespoli, Saia.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

Il personale svolge mansioni impiegate assunto dal Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio anteriormente al 31 dicembre 1999 e collocato in pianta organica a far data dal 1° gennaio 2000 è

inserito con efficacia retroattiva nella pianta organica approvata con Decreto ministeriale 2 ottobre 1998 del Ministero dell'ambiente con il concerto del Ministero del tesoro, con conservazione del trattamento economico e di tutti i diritti acquisiti.

34. 05. Scherini, Arnoldi.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

1. Per il programma pilota di assistenza a domicilio dei malati cronici ed anziani, realizzato attraverso l'istituenda Fondazione nell'ambito dell'accordo bilaterale Italia-Israele nel settore sanitario, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

34. 06. Saia, Giorgio Conte, Nespoli.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

« ART. 34-bis.

(Programma regionale infrastrutture turistiche Piemonte 2006).

Per la realizzazione delle opere inserite nel Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive – Piemonte 2006 – ai sensi dell'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è autorizzato l'utilizzo dei fondi previsti anche successivamente all'evento olimpico ».

34. 07. Costa.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

« 1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

d) presso ogni notaio o studio notarile associato e presso ogni associazione tra notai del distretto, costituita per regolamentare il servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili ».

34. 08. Saia, Giorgio Conte.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

1. Al fine di stabilire pari trattamento delle posizioni giuridiche ed economiche, le Amministrazioni pubbliche, che a far data dall'anno 2001, ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, hanno interrotto l'attribuzione degli scaglioni della retribuzione individuale di anzianità RIA, di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, relativamente all'esperienza maturata dai pubblici dipendenti, nel periodo 1991-1993, fanno luogo al ricalcolo delle anzianità di servizio e della relativa retribuzione di anzianità maturata in tale periodo, anche in Amministrazioni pubbliche diverse, secondo quanto previsto dall'articolo 9, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, di recepimento dell'accordo di comparto, fatta salva la prescrizione quinquennale per quanto concerne la corresponsione degli arretrati ».

34. 09. Migliori.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Disposizioni in materia di catasto).

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 66, comma 1, la lettera a) è soppressa;

b) all'articolo 67 il comma 3 è soppresso;

c) all'articolo 65, comma 1, lettera d) dopo le parole « visure ipotecarie » sono aggiunte le seguenti: « alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento »;

d) All'articolo 67, comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: « L'organismo tecnico assicura una sua articolazione territoriale di regola almeno a livello provinciale ».

34. 010. Migliori.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 66, comma 1, la lettera a) è soppressa;

b) all'articolo 67 il comma 3 è soppresso;

c) all'articolo 65, comma 1, lettera d) dopo le parole « visure ipotecarie » sono aggiunte le seguenti: « alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento »;

d) All'articolo 67, comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: «L'organismo tecnico assicura una sua articolazione territoriale di regola almeno a livello provinciale».

* **34. 011.** Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

1. In relazione all'effettiva assunzione da parte dell'INPDAP delle competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti pubblici, già svolte dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti Locali, all'estensione, ai predetti dipendenti, della disciplina del TFR di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 335 del 1995 e successivi decreti attuativi, nonché agli adempimenti previsti dall'articolo 1, comma 23, della legge 23 agosto 2004, n. 243, che ha regolamentato la costituzione del casellario delle posizioni previdenziali attive, la dotazione organica del predetto istituto e incrementata fino ad un massimo di 1000 unità.

2. Alla copertura delle relative vacanze dovrà provvedersi esclusivamente attraverso il ricorso alla mobilità del personale da altre pubbliche Amministrazioni con particolare riguardo a quelle interessate al processo di trasferimento delle funzioni.

3. All'esito del procedimento di mobilità saranno assunte le conseguenti determinazioni relative alle dotazioni organiche delle amministrazioni interessate che sono tenute alla riduzione del personale in misura corrispondente.

4. A tal fine l'INPDAP comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – i nominativi dei dipendenti acquisiti con indicazione delle Amministrazioni di provenienza.

5. L'organico dell'INPDAP, come definito ai sensi dei precedenti commi, è

ridotto del 5 per cento per il 2008, del 3 per cento per il 2009 e dell'1 per cento il 2010.

34. 012. Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Fermo restando quanto previsto dallo Statuto dell'Unioncamere, i rapporti di lavoro del personale non dirigente sono regolati da contratti collettivi stipulati tra l'Unioncamere e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ente senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio viene effettuata dalla Corte dei conti previo parere del Ministero dell'economia e del Dipartimento della funzione pubblica. Non si applicano all'Unioncamere le disposizioni di cui all'articolo 70, comma 4, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

34. 013. Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

Al comma 12 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dopo le parole «agli enti del Servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «e alle Camere di commercio».

34. 014. Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

1. Al comma 188 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le limitazioni di cui al comma 187 non trovano applicazione altresì nei riguardi dell'Unioncamere ».

34. 015. Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

1. Allo scopo di contenere la spesa pensionistica del settore pubblico, al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, modificato dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono soppressi il terzo ed il quinto periodo.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 99 è abrogato.

34. 016. Di Giandomenico

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

1. Al comma 9, lettera a), dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, dopo le parole: « i periti commerciali » sono aggiunte le seguenti: « i revisori contabili ».

34. 017. Di Giandomenico

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

1. L'articolo, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito dal seguente:

149. I commi primo e secondo dell'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre

1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

1. A decorrere dal 1° giugno 2006, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante è tenuto a trasmettere all'INPS il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presenta della malattia per via telematica on-line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall'INPS medesimo.

2. Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto.

34. 018. Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

1. A decorrere dal 1° luglio 2006 i sostituti d'imposta che, personalmente o tramite i loro incaricati di cui all'articolo 3 commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1998 n. 322, e i datori di lavoro che non provvedano o ad assolvere i rispettivi obblighi di cui all'articolo 44 comma 9 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sono tenuti al pagamento, in favore dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale della somma di 50 euro a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente.

34. 019. Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

1. Allo scopo di contenere e migliorare la gestione del contenzioso legale nelle materie previdenziali e assistenziali, l'attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in giudizio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale può essere affidata ad avvocati professionisti, non dipendenti dell'istituto che svolgono la propria attività anche in forma associata.

34. 020. Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

ART. 34-bis.

1. Ai fini del potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di recupero crediti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato, in deroga al divieto di procedere a nuove assunzioni disposto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad assumere personale per un contingente massimo di 500 unità. Al conseguente onere, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2006 e a 16,5 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede destinando a tal fine una quota delle maggiori entrate contributive realizzate nel primo semestre dell'anno 2006 rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Le procedure concorsuali per il reclutamento di tale contingente sono avviate dall'amministrazione in deroga all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Prima di procedere alle predette assunzioni, l'INPS comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità da assumere, la spesa complessiva e le somme disponibili ai fini della relativa copertura finanziaria ai sensi del comma 1.

34. 021. Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

ART. 34-bis.

(Modifiche alla legge 5 marzo 1990, n. 46).

1. L'articolo 3, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore oppure lo svolgimento di attività libero-professionale per almeno tre anni nella specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, attestata dal Collegio provinciale di appartenenza ».

34. 022. Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

ART. 34-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195).

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2000, n. 195 dopo le parole; « corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o » sono inserite le seguenti: « enti pubblici associativi ovvero ».

34. 023. Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

ART. 34-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162).

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 le parole: « tecnici forniti di laurea in ingegneria » sono sostituite dalle

seguenti: « professionisti specificamente abilitati ».

34. 024. Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

ART. 34-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128).

1. All'articolo 27, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 1. Nelle attività estrattive, per luoghi di lavoro che impiegano complessivamente fino a 50 addetti nel turno più numeroso, il direttore responsabile può essere in possesso di diploma universitario in ingegneria ambiente-risorse ovvero in geologia, o di diploma in perito industriale minerario ed abilitato all'esercizio dalla professione ».

b) al comma 3, le parole: « di diploma in discipline tecniche industriali » sono sostituite dalle seguenti: « del diploma di perito industriale ».

34. 025. Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

ART. 34-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546).

1. All'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: « il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale, i soggetti iscritti in elenchi da tenersi presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria individuati con decreto del Ministro delle finanze » sono sostituite dalle seguenti:

« ovvero l'incremento di valore, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale ed inoltre per le materie concernenti le imposte catastali e l'ICI, i soggetti iscritti in elenchi da tenersi presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria individuati con decreto del Ministro delle finanze ».

34. 026. Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

ART. 34-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 53, comma 1, dopo le prole: « che sia ingegnere o architetto » sono inserite le seguenti: « o perito industriale o geometra »;

b) all'articolo 188, comma 2, dopo le parole « laurea in ingegneria, architettura » sono inserite le seguenti: « i diplomi di perito industriale o geometra, sono ed esclusivamente nell'ambito delle direttive competenze professionali, ».

34. 027. Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

ART. 34-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: « La targa » sono inserite le seguenti: « , carta valori, ».

34. 028. Antonio Leone.

Dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

ART. 34-bis.

1. «Le somme versate a titolo di contributo per la corresponsione di assegno vitalizio, con caratteristiche non previdenziali, il cui accantonamento è comunque obbligatorio per legge, non sono deducibili dal reddito a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge fermo restando quanto già versato all'erario dal contribuente».

34. 029. Franz, Saia.

Dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

ART. 34-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «gli psicologi», sono inserite la seguenti: «i pedagogisti».

34. 030. Dell'Anna.

Dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

ART. 34-bis.

1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, dopo le parole: «del distretto sanitario» sono aggiunte le seguenti: «o specialista in medicina legale».

34. 031. Lazzari.

Dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

ART. 34-bis.

1. «La regione siciliana è autorizzata anche in deroga all'articolo 20, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 948, a trasformare a tempo indeterminato i rapporti di lavoro instaurati a tempo determinato ai sensi dell'articolo 21 comma 2

“Ordinanza Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, come sostituito dall'articolo 13 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2414/FPS del 28 settembre 1995 e dagli articoli 14 c 14 e 23-*quater* del decreto-legge 30 gennaio 1998 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1998”, ponendo il relativo personale, ove necessario, in apposito ruolo speciale tecnico-amministrativo.

2. La trasformazione di cui al comma 1 potrà operarsi per il personale che abbia volto la propria attività alle dipendenze del dipartimento regionale della protezione civile della regione siciliana per almeno 36 mesi consecutivi e che abbia acquisito specifica professionalità in materia di protezione civile, da accertarsi sulla base di apposite procedure selettive».

34. 032. Fallica.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

1. All'articolo 8, quarto comma, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni della società con quelle dell'Ente, le rispettive cariche di vertice possono coincidere».

34. 033. Il Governo.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

1. Per gli interventi connessi al programma «Genova capitale europea della cultura 2004», di cui all'articolo 4, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, è destinato un contributo di 8.000.000 di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede

a valere sulle somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui d'articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991 n. 99 che, per l'importo di 8.000.000 di euro, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate, nell'anno 2006, all'entrata del Bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

34. 034. Il Governo.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Finanziamento interventi ex lege 181/89).

1. Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere finanziati a valere sul Fondo Aree Sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

34. 035. Il Governo.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Procedure di evidenza pubblica in caso di istanze per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il rilascio delle concessioni demaniali per la realizzazione di porti turistici, nelle aree escluse dal conferi-

mento di funzioni a favore delle regioni in materia di demanio marittimo e di mare territoriale, è soggetto all'obbligo della gara ad evidenza pubblica.

2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, è sostituito dal seguente:

1. Il capo del compartimento, entro venti giorni dalla ricezione della domanda, ne ordina la pubblicazione a spese del richiedente mediante:

a) affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto;

b) affissione nell'albo della capitaneria di porto nella cui giurisdizione è situato il bene richiesto;

c) inserzione nella gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3. Rimangono ferme le previgenti disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, come modificato da ultimo a seguito dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, per i procedimenti in relazione ai quali siano già stati rilasciati provvedimenti ai sensi dell'articolo 38 del codice della navigazione ovvero per il procedimento che risultino in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

34. 036. Il Governo.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Cessione dei crediti di Sviluppo Italia).

1. Sviluppo Italia S.p.A. è autorizzata a cedere *pro-soluto* i crediti derivanti da erogazioni a titolo di finanziamento a valere su Fondi dello Stato, secondo modalità da stabilirsi con decreto direttoriale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse rinvenienti dalle predette operazioni di cessione affluiscono ai citati Fondi per

essere riutilizzate da Sviluppo Italia per gli interventi finanziati dai medesimi.

34. 037. Il Governo.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Disposizioni in materia di autoimprenditorialità).

1. In caso di revoca delle agevolazioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, l'importo del contributo a fondo perduto in conto investimenti che l'impresa beneficiaria è tenuta a restituire è ridotto di un quinto per ogni anno di attività effettivamente esercitata. L'impresa è tenuta altresì a restituire il contributo in conto gestione nell'ipotesi di irregolare utilizzo del medesimo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso di agevolazioni già revocate, alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali le azioni di recupero siano ancora in corso.

2. Sviluppo Italia SpA è autorizzata a rinegoziare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo

1995, n. 95, dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, rideterminandone la durata complessiva del rimborso. Tale durata non può comunque superare i quindici anni a decorrere dalla data di scadenza della prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. Al mutuo rinegoziato si applica il tasso di riferimento della Commissione europea vigente alla data della rinegoziazione.

3. Alle imprese ammesse alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e ancora sottoposte a vincoli, si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, ed al relativo regolamento di attuazione.

34. 038. Il Governo.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Disposizioni transitorie per i procuratori dello Stato).

1. All'articolo 5 della legge 3 aprile 1979 n. 103, sono aggiunti i seguenti commi:

comma 4: « Qualora il numero dei posti resisi disponibili nel ruolo organico

degli avvocati dello Stato per effetto dell'accantonamento di cui al primo comma risulta inferiore al numero dei procuratori dello Stato promuovibili per anzianità, i relativi posti nel predetto ruolo vengono loro attribuiti in soprannumero, previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito.»

comma 5: «Il numero dei posti di procuratore dello Stato da coprire mediante concorso viene determinato, anche in deroga alla tabella A annessa alla presente legge, sottraendo, dal numero dei posti necessari ad integrare il ruolo organico, i posti che, alla data di emanazione del provvedimento di cui al comma 1, risultino coperti da avvocati dello Stato soprannumerari, nominati ai sensi del comma 4.»

comma 6: «La previsione di cui ai commi 4 e 5 si applica, a decorrere dal primo gennaio 2006, ai procuratori dello Stato che alla data del primo gennaio 2005 abbiano maturato almeno la seconda classe di stipendio.»

2. L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 3 aprile 1979 n. 103 è sostituito dal seguente: «I procuratori dello Stato provvedono anche al servizio di procura per le cause trattate dagli Avvocati e dagli altri Procuratori, coadiuvati dagli avvocati alla prima classe di stipendio, qualora le esigenze di buon funzionamento del servizio lo esigano, secondo le disposizioni impartite dall'Avvocato Generale, ovvero, nelle sedi distrettuali, dall'Avvocato Distrettuale.»

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 8.500 per l'anno 2006, e ad euro 160.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Fi-

nanze per l'anno 2005, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

ART. 2.

(Autonomia finanziaria).

1. L'Avvocatura dello Stato è dotata di autonomia amministrativa finanziaria e contabile.

2. L'Avvocato Generale dello Stato disciplina con proprio regolamento l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese e delle entrate dell'Avvocatura dello Stato nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

4. Il Fondo Unico di Amministrazione, di cui all'articolo 31 del CCNL del comparto ministeri, istituito presso l'Avvocatura Generale dello Stato, è alimentato anche da una quota percentuale delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato di cui all'articolo 21, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

5. Con il regolamento di cui al secondo comma del presente articolo, sentite le Organizzazioni sindacali del personale e l'Associazione degli avvocati e procuratori dello Stato, è indicato l'ammontare della quota delle competenze da destinare al Fondo Unico di Amministrazione, da determinarsi in misura non superiore alla voce di onorario di cui all'articolo 14 del decreto ministeriale n. 127/2004 del Ministro della Giustizia.

ART. 3.

(Fondo di perequazione).

1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 8 della legge 6 luglio 2002 n. 137, è istituito presso l'Avvocatura dello

Stato un fondo di perequazione dei compensi percepiti, per incarichi svolti in costanza di servizio. Il funzionamento del fondo è disciplinato con Regolamento dell'Avvocato Generale dello Stato sentito il Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato.

ART 4.

(Concorsi).

1. È autorizzata per l'anno 2006, nei limiti della copertura delle vacanze in organico e previo espletamento dei relativi concorsi e procedimenti di nomina, l'assunzione di 8 avvocati dello Stato e di 6 procuratori dello Stato.

ART 5.

(Controversie in materia di invalidità civile).

1. All'articolo 10, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni nella legge n. 248/05, sono apportate le seguenti integrazioni:

Al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Avanti la Corte di Cassazione la difesa del Ministero dell'Economia e Finanze è assunta da avvocati dipendenti dell'INPS abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori»;

Il comma 6 è sostituito dal seguente comma:

«A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell'INPS delle funzioni trasferite, gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento resi in detti giudizi devono essere notificati all'Inps. La notifica va effettuata presso le sedi provinciali dell'INPS. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma, l'INPS, limitatamente al giudizio di primo grado, è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti».

34. 039. Il Governo.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

ART. 1-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze e con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 3, 4 e 5, un decreto legislativo diretto a:

a) individuare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

b) adeguare, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, le disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, è adottato dopo l'acquisizione dei pareri da parte del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, e dopo l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli

114, 117 e 118 della Costituzione, nonché la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei comuni, delle province e delle città metropolitane;

b) individuare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane nelle materie di cui all'articolo 117, commi 2,3 e 4 della Costituzione, in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente; essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per comuni e province, delle funzioni storicamente svolte;

c) valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i comuni;

d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto dei principi di integrazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, regioni e Stato;

4) Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *b)* il Governo si attiene ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per adeguarle al sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001,

n. 3, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurarne la coerenza sistematica nonché, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;

b) adeguare i procedimenti di istituzione della città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, anche prevedendo, in fase di prima applicazione, procedimenti differenziati per le città metropolitane di cui alle aree indicate all'articolo 22 comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessati;

c) individuare e disciplinare gli organi di governo delle città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i comuni e le province;

d) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle città metropolitane anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di comuni e province;

e) attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera *b)*, 247 e 251 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al sindaco

quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

g) mantenere, in attesa di specifici provvedimenti di riordino, le disposizioni di cui al capo II, titolo IV della parte prima del decreto legislativo n. 267 del 2000, concernenti la disciplina dei segretari comunali e provinciali, dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale;

h) valorizzare le forme associative anche nell'esercizio dei servizi di competenza statale affidati ai comuni;

i) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale;

1) prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, anche tenendo conto delle indicazioni dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

m) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;

n) rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

5) Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, nelle materie appartenenti alla competenza delle regioni

o degli enti locali, fino alla, data di entrata in vigore della normativa regionale, o degli enti locali, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

6. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane che, a seguito dell'adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dalle leggi che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. A tale fine il Governo, in conformità ad accordi da definire in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge è corredato della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni conferite. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme concernenti il nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

7. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati ai commi 3 e 4, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo medesimo.

8. I provvedimenti collegati di cui al comma 5 non possono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dis. 1. 01. Cossiga.

Dopo l'articolo 1 del disegno di legge, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici meramente compilativi le disposizioni legislative in materia di protezione civile, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, apportando le sole modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonché la coerenza terminologica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ripartizione della materia per settori di rischio omogenei, riordino e coordinamento formale delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;

b) riordino della struttura istituzionale statale di coordinamento, anche con riferimento alla definizione delle procedure tecnico amministrative di previsione e prevenzione, ed all'azione di contrasto dei rischi nonché di pianificazione delle misure per la tutela dell'integrità della vita, dei beni degli insediamenti e dell'ambiente;

c) introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Presidente del Consiglio su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

3. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Dis. 1. 02. Il Governo.